SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 10 dicembre 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. **204**.

Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

VISTA la legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi;

VISTA la legge 18 giugno 1969, n. 323, recante rilascio della licenza di porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo;

VISTA la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, e successive modificazioni;

VISTA la legge 25 marzo 1986, n. 85, recante norme in materia di armi per uso sportivo;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, ed in particolare gli articoli 250 e 251;

VISTA la legge 6 marzo 1987, n. 89, recante, norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino, e in particolare l'articolo 1;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, ed in particolare l'articolo 13;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, recante attuazione della direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

VISTA la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ed in particolare l'articolo 15;

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88 - Legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 36;

VISTA la direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della difesa e della salute;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1.
Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo integra la disciplina relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Art. 2.
Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il presente decreto legislativo costituisce attuazione della direttiva 91/477/CEE, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.";

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
" Art. 1 - bis Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) "arma da fuoco": qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata ad espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Un oggetto è considerato idoneo ad essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformata;
b) "parte": qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;
c) "parte essenziale": il meccanismo di chiusura, la camera e la canna di armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a farne parte;
d) "munizione": l'insieme della cartuccia o dei componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati su di un'arma da fuoco;
e) "tracciabilità": il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e munizioni, dal

fabbricante all'acquirente, con l'intento di assistere le autorità dello Stato italiano e degli Stati dell'Unione europea ad individuare, indagare e analizzare la fabbricazione ed il traffico illeciti;

f) intermediario": una persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella vendita, nell'acquisto e nella organizzazione del trasferimento di armi, loro parti e munizioni, pur senza averne la materiale disponibilità. Non sono intermediari i meri vettori;

g) "armaiolo": qualsiasi persona, fisica o giuridica, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nell'assemblaggio, nella riparazione, nella disattivazione e nella locazione delle armi, loro parti e munizioni.";

c) all'articolo 2:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Possono chiedere il rilascio della carta europea d'arma da fuoco le persone residenti o i cittadini dell'Unione europea domiciliati nel territorio dello Stato in possesso di licenza di porto d'armi e che detengono una o più armi da fuoco denunciate a norma dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.";
2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole : "di residenza" sono inserite le seguenti: "o, per i cittadini dell'Unione europea, al questore della provincia di domicilio".

Art. 3.
Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28:
1) al primo comma, dopo le parole: "sono proibite la fabbricazione," è inserita la seguente: " l'assemblaggio,";
2) al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: "La validità della licenza è di 2 anni.";
3) al quarto comma, le parole: " e con la multa da euro cinquecento a euro tremila" sono sostituite dalle seguenti: "con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro";

b) all'articolo 31:
1) al primo comma, dopo le parole: "fabbricare altre armi," è inserita la seguente: " assemblarle,"
2) dopo il secondo comma è aggiunto in fine il seguente:

"Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validità della licenza è di 3 anni.";

c) dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:
"Art. 31-bis – 1. Per esercitare l'attività di intermediario di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 527, nel settore delle armi è richiesta una apposita licenza rilasciata dal Prefetto, che ha una validità di 3 anni.
2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare all'autorità che ha rilasciato la licenza, anche mediante un sistema informatizzato, ogni anno, un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate
3. La mancata comunicazione può comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza.
4. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite nel regolamento.";

d) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
"Art. 35 -"1. L'armaiolo di cui all'articolo 1- bis , comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni.
3. Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attività.
4. Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonché la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica.
5. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore.
6. Il nulla osta non può essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.
8. Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.
9. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.
10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto delle armi, nonché quello che consente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un'arma devono essere comunicati, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.";

e) all'articolo 38 :
  a) il primo comma è sostituito dal seguente:
    "Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 8, secondo le modalità stabilite nel regolamento.";
  b) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
    "Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all'articolo 35, comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.
    La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia.
    Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.";

f) all'articolo 42, dopo il terzo comma è aggiunto in fine il seguente:
"Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.";

g) all'articolo 55 :
1) al primo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento.";
2) al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "cinquanta";
3) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curerà la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, devono essere conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attività.";

h) all'articolo 57, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
"La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.
Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza.
Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.".

Art. 4.
Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895

1. Alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma, le parole: "la multa da euro 413 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 10.000 euro a 50.000 euro";
b) all'articolo 2, primo comma, le parole: "la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 3.000 euro a 20.000 euro";

c) all'articolo 3, primo comma, le parole: " e con la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro**";**
d) all'articolo 4, primo comma, le parole: " e con la multa da euro 206 a euro 2065" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro**";**
e) all'articolo 5, primo comma, primo periodo, dopo le parole: " qualità delle armi" sono inserite le seguenti: "e delle loro parti".

Art. 5.
Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110

1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, secondo comma, è aggiunto il seguente periodo:
Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum. Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.";

b) all'articolo 4 :
1) al primo comma, dopo la parola: "noccoliere" sono aggiunte le seguenti: "storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione"**;**
2) al secondo comma, dopo la parola: "persona" sono aggiunte le seguenti: " , gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonchè i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4 **";**
3) al terzo comma, le parole: "con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da euro 51 a euro 206" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro";
4) al quarto comma sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) al secondo periodo le parole: "con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413," sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro";
4.2) al terzo periodo, le parole; "La pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 206 a euro 413" sono sostituite dalle seguenti: "La pena è dell'arresto da tre a sei anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro";
5) al quinto comma le parole: "è punito con l'arresto da due a diciotto

mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con l'arresto da sei a diciotto mesi e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro";

c) all'articolo 5 :

1) la parola: " giocattoli", ove ricorre, è sostituita dalla seguente "strumenti";

2) al terzo comma, le parole: "ai giocattoli" sono sostituite dalle seguenti:

"agli strumenti di cui al presente articolo.";

3) al quarto comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I predetti strumenti se realizzati in metallo devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile. Quelli da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l'accensione di una cartuccia a salve, devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all'estremità della canna.

Gli strumenti denominati "softair", vendibili solo ai maggiori di 16 anni, possono sparare pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purché l'energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 joule. La canna dell'arma deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto.

Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti, a spese dell'interessato, a verifica di conformità accertata dal Banco nazionale di prova e riconosciuta con provvedimento del Ministero dell'interno.

Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di attuazione del presente comma.";

4) il sesto comma è sostituito dal seguente:

" Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al presente articolo, senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro.";

d) al sesto comma dell'articolo 8 dopo le parole: "Coloro che" sono inserite le seguenti:"nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza";

e) all'articolo 10 :

1) al comma 3, le parole: "da 206 euro a 2065 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 2.000 euro a 20.000 euro";

2) al comma 4, le parole: "fino a 103 euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 1.000 euro";

3) al comma 10, le parole: "da euro 206 a euro 1032" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.500 euro a 10.000 euro";

f) all'articolo 11:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, devono essere impressi, in modo indelebile, in un'area delimitata del fusto, carcassa o castello o di una parte essenziale dell'arma, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, ed a cura del fabbricante o dell'assemblatore, il nome, la sigla od il marchio del fabbricante o assemblatore, l'anno e il Paese o il luogo di fabbricazione e, ove previsto, il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale, nonché il numero di matricola. Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, nono e decimo comma, è consentita la sostituzione della parte di arma su cui è stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo versamento per la rottamazione della stessa, a cura dell'interessato, alla competente direzione di artiglieria. L'area dell'arma riservata alla marcatura non può recare ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell'arma stessa. A cura del Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla della Repubblica Italiana e l'indicazione dell'anno in cui è avvenuta l'introduzione dell'arma nel territorio nazionale, salvo che tali indicazioni siano già state apposte da altro Stato membro dell'Unione europea. L'area dell'arma riservata alla marcatura non può recare ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell'arma stessa.";

2) al secondo comma, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

"I dati contenuti nel registro sono comunicati, anche in forma telematica, al Ministero dell'interno.";

3) al terzo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo:

"Qualora l'autorità di pubblica sicurezza, nell'ambito dell'attività di controllo, abbia motivo di ritenere che le armi di cui al presente comma, introdotte nel territorio dello Stato non siano corrispondenti al prototipo o all'esemplare iscritto al catalogo nazionale, dispone che il detentore inoltri l'arma stessa al Banco nazionale di prova, che provvede alle verifiche di conformità secondo le modalità di cui all'articolo 14.";

g) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente**:**

"Art. 11- bis – *Tracciabilità delle armi e delle munizioni*

1. L'archivio di cui all'articolo 3 decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, registra e conserva per non meno di cinquanta anni, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, il numero di catalogo ove previsto, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco.

2. Nel medesimo archivio sono registrati i dati delle munizioni di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente delle munizioni medesime.";

h) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente :

"Art. 13 - bis *"Immissione sul mercato delle armi provenienti da scorte governative*

1. Le armi di proprietà delle Forze armate e delle Forze di polizia dichiarate fuori uso, in quanto non più in dotazione, possono essere immesse sul mercato civile, a condizione che siano state demilitarizzate. La demilitarizzazione consiste nella trasformazione di un'arma da guerra o tipo guerra in un'arma comune da sparo.

2. Le armi di cui al comma 1 possono essere cedute solo a soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni all'acquisto. La procedura di demilitarizzazione è effettuata secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno.

3. Le armi disattivate possono essere alienate senza autorizzazione. Sono armi disattivate quelle sottoposte ad una operazione tecnica mediante la quale un'arma portatile di cui agli articoli 1 e 2, viene resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali, in modo permanente ed irreversibile, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno.

4. La demilitarizzazione e la disattivazione devono essere effettuate da soggetti muniti della licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari, ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dall'articolo 10, comma 5, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche.

La disattivazione per le armi comuni può essere effettuata, oltre che dai soggetti già indicati per la disattivazione delle armi da guerra, dai soggetti muniti di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni.

5. Prima dell'avvio delle procedure di cessione delle armi di cui al presente articolo, le Amministrazioni interessate devono darne comunicazione al Ministero dell'interno ed alla questura della provincia dove sono ubicati gli arsenali nei quali sono tenute in deposito.";

i) all'articolo 15 :

1) al primo comma, dopo le parole: "provviste del numero di matricola" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni e mostre";

2) al quarto comma, le parole: "da euro 20 a euro 103" sono sostituite dalle seguenti: "da 4.000 euro a 30.000 euro".

l) all'articolo 19 :

1) al primo comma le parole: "bascule e caricatori" sono sostituite dalle seguenti: "e bascule";

2) al secondo comma, le parole : "con l'ammenda da euro 41 a euro 165" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda da 250 euro a 1.000 euro"

e le parole: "con l'ammenda fino a euro 82" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda fino a 500 euro.";
3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Ai fini del presente articolo non sono da considerare parti di arma quelle ancora in uno stato di semilavorato. Per semilavorato deve intendersi quella parte di arma che, per poter essere assemblata sull'arma e garantirne il funzionamento, necessita di ulteriori lavorazioni meccaniche. Non sono da considerare lavorazioni meccaniche i trattamenti superficiali dei metalli.";

m) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:
"Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono determinate le modalità ed i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonchè le modalità ed i termini per assicurare, anche con modalità telematiche, la tracciabilità di tutte le armi, delle loro parti e delle munizioni, attraverso l'introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.";

n) all'articolo 22 :
1) al primo comma è aggiunto il seguente periodo:
"Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico.";
2) al secondo comma le parole: "da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "da 2.000 euro a 20.000 euro";

o) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, le parole: "e con la multa da euro 206 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro";
2) al terzo comma, le parole: "e con la multa da euro 103 a euro 1032" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro";
3) al quarto comma, le parole: "e la multa da euro 154 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro".

Art. 6.
Disposizioni transitorie e finali

1. Con decreto del Presidente della Repubblica è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento per la modifica del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, in attuazione di quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto dei principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di riduzione dei termini per la conclusione degli stessi, anche con riferimento alla comunicazione dell'avviso di trasporto previsto dall'articolo 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, da effettuarsi anche attraverso mezzi informatici o telematici.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto, prevedendo anche una specifica disciplina transitoria per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto già detengono armi. Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono, altresì, definite le modalità dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine nei procedimenti finalizzati all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro 12 mesi dalla data in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati relativi alle armi ed alle munizioni in relazione alla tracciabilità delle stesse.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 2, nonché agli articoli 31-bis, 35, comma 1, 38, 42, quarto comma, 55 e 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché degli articoli 5, quarto comma, e 11-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificati dagli articoli 3 e 5 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
5. Alle armi di cui alla categoria A, B, C e D dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti relative, rispettivamente, alle armi da guerra, tipo guerra o a spiccata capacità offensiva, nonché ai materiali di armamento ed a quelle comuni, alle armi sportive e alle armi da caccia.

6. Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.
7. Per i fucili da caccia in grado di camerare le cartucce per pistola o rivoltella, si applica il limite detentivo di 200 cartucce cariche, di cui all'articolo 97 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.

Art. 7.
Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° luglio 2011.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 2010

Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
SCHIFANI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

MARONI, *Ministro dell'interno*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

FAZIO, *Ministro della salute*

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE)

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1931, n. 146.

— La legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante (Disposizioni per il controllo delle armi) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1967, n. 255.

— La legge 18 giugno 1969, n. 323, (Rilascio del porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 1969, n. 170.

— La legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1975, n. 105.

— La legge 25 marzo 1986, n. 85 (Norme in materia di armi per uso sportivo) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1986, n. 77.

— Si riporta il testo degli articoli 250 e 251 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106, S.O:

«Art. 250 *(Campi di tiro a segno)*. — 1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari.

2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi di tiro a segno di cui al comma 1 è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa.

3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza ulteriori oneri a carico dello Stato».

«Art. 251 *(Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di iscrizione)*. — 1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.

2. L'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato.

3. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate ai commi 1 e 2 è stabilita in euro 11,56. Con decreto dirigenziale della competente direzione del Ministero della difesa, di concerto con i competenti dirigenti dei Ministeri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede ad adeguare annualmente detta quota, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese. Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.».

— Si riporta il testo dell'art.1 della legge 6 marzo 1987 n. 89, (Norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 1987, n. 64:

«Art. 1. — 1. Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi deve essere allegato apposito certificato medico di idoneità.

2. Il Ministro della sanità fissa, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri tecnici generali per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere il certificato medico di idoneità per il porto delle armi."

— Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.:

«Art. 13 *(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)*. — 1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 527, (Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.

— Il testo dell'art. 15 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 2006, n. 85, S.O., così recita:

«Art 15 *(Interventi in materia di armi da fuoco)*. — 1. Al secondo comma dell'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci».

2. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo la parola: «matricola», sono inserite le seguenti: «, nonché l'indicazione del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Paese esterno all'Unione europea».

— Si riporta il testo deglli articoli 1, 2 e 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008), pubblicata nella Gazz. Uff. 14 luglio 2009, n. 161, S.O:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con

competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3. relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Art. 2 *(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).* —1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.».

«Art. 36 *(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi).* — 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al

controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all' art. 2, anche i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere la definizione delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni, nonché delle armi per uso scenico e disattivate, degli strumenti per la segnalazione acustica e per quelle comunque riproducenti o trasformabili in armi, individuando le modalità per assicurarne il più efficace controllo;

b) adeguare la disciplina relativa all'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, anche al fine di assicurare, in armonia con le disposizioni della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969, di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, la pronta tracciabilità delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni;

c) razionalizzare e semplificare le procedure in materia di marcatura delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali e delle munizioni, attribuendo al Ministero dell'interno le relative competenze di indirizzo e vigilanza, al fine della pronta tracciabilità e del controllo sull'uso delle stesse, anche mediante il rilascio di speciali autorizzazioni su tutte le attività di tiro e sulla ricarica delle munizioni;

d) prevedere la graduale sostituzione dei registri cartacei con registrazioni informatizzate ai fini dell'attività di annotazione delle operazioni giornaliere svolte, richieste ai titolari delle licenze di pubblica sicurezza concernenti le armi e le munizioni, garantendo l'interoperabilità con i relativi sistemi automatizzati del Ministero dell'interno e la conservazione dei dati per un periodo minimo di cinquanta anni dalla data dell'annotazione stessa;

e) prevedere il controllo dell'immissione sul mercato civile di armi da fuoco provenienti dalle scorte governative, nonché procedure speciali per la loro catalogazione e marcatura;

f) prevedere speciali procedimenti per la catalogazione e la verifica delle armi semiautomatiche di derivazione militare, anche ai fini dell'autorizzazione per la loro detenzione;

g) adeguare la disciplina in materia di tracciabilità e tutela delle armi antiche, artistiche e rare e delle relative attività di raccolta ai fini culturali e collezionistici;

h) determinare le procedure, ordinarie e speciali, per l'acquisizione e la detenzione delle armi, anche attraverso la previsione dei requisiti necessari, anche fisici e psichici, degli interessati all'acquisizione e alla detenzione di armi, al fine di evitare pericoli per gli stessi, nonché per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevedendo a tal fine un'idonea informazione alle persone conviventi con il richiedente e anche lo scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine, utili a prevenire possibili abusi da parte di soggetti detentori di armi da fuoco;

i) adeguare la disciplina per il rilascio, rinnovo e uso della Carta europea d'arma da fuoco;

l) disciplinare, nel quadro delle autorizzazioni contemplate nell'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le licenze di polizia per l'esercizio delle attività di intermediazione delle armi e per l'effettuazione delle singole operazioni;

m) prevedere specifiche norme che disciplinino l'utilizzazione, il trasporto, il deposito e la custodia delle armi, anche al fine di prevenirne furti o smarrimenti;

n) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

— La direttiva 2008/51/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 8 luglio 2008, n. L 179.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 1. — *Il presente decreto legislativo costituisce attuazione della direttiva 91/477/CEE, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi*.

2. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle armi da fuoco delle categorie B, C e D dell'allegato I della direttiva la cui detenzione e porto sono consentite nel territorio dello Stato.».

— Il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2. — 1. La carta europea d'arma da fuoco, conforme al modello comunitario, contiene i dati identificativi delle armi, comprese quelle da caccia o di uso sportivo, di cui è richiesta l'iscrizione, nonché gli estremi del permesso di porto d'armi ovvero della autorizzazione al trasporto dell'arma per uso sportivo, della denuncia di detenzione e delle autorizzazioni al trasferimento delle armi iscritte in uno Stato membro delle Comunità europee.

2. *Possono chiedere il rilascio della carta europea d'arma da fuoco le persone residenti o i cittadini dell'Unione europea domiciliati nel territorio dello Stato in possesso di licenza di porto d'armi e che detengono una o più armi da fuoco denunciate a norma dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*.

3. La domanda è presentata al questore della provincia di residenza o, per i cittadini dell'Unione europea, al questore della provincia di domicilio e deve contenere oltre alle generalità dell'interessato, i dati identificativi dell'arma o delle armi che si intendono iscrivere. Alla domanda devono essere allegate le autorizzazioni o licenze da iscrivere nella carta o copia autentica delle stesse e, in ogni caso, della denuncia di detenzione.

4. La carta europea d'arma da fuoco è rilasciata per la durata di validità del permesso di porto d'arma o della autorizzazione al trasporto di armi per uso sportivo, e comunque per un periodo non superiore al quinquennio.

5. Con le disposizioni di esecuzione del presente decreto legislativo sono stabilite l'ammontare del costo della carta e le modalità di versamento all'atto del rilascio.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 28, 31, 38, 42, 55 e 57 del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificati dal presente decreto:

«Art. 28 *(art. 27 testo unico 1926)*. — Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, *l'assemblaggio*, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.

La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. *La validità della licenza è di 2 anni*.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni *con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro*.».

< < Art. 31 *(art. 30 testo unico 1926)*. — Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del Questore.

La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.

Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validità della licenza è di 3 anni.».

«Art. 38 — Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'art. 1-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 8, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.

Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all'art. 35, comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'art. 39.

La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia.

Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.».

«Art. 42 *(art. 41 testo unico 1926)*. — Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato-bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.

Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.».

«Art. 55 *(art. 54 testo unico 1926)*. — Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. *Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento*. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.

Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinquanta anni anche dopo la cessazione dell'attività.

Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curerà la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, devono essere conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attività.

È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di I^a^, II^a^, III^a^, IV^a^ e V^a^ categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonché materie esplodenti di V^a^ categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Il contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a lire euro 154 .

Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di V^a^ categoria, gruppo D e gruppo E.

L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a euro 154. ».

« Art. 57 *(art. 56 testo unico 1926)*. — Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.

La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.

Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza.

Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come modificati dal presente decreto:

«Art 1. Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con *la multa da 10.000 euro a 50.000 euro*.»

«Art 2. Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con *la multa da 3.000 euro a 20.000 euro.»*

«Art.3. Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'art. 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni *e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro»*.

«Art. 4. Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'art. 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni *e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro;*

Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:

a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;

b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'art. 61, numero 11-*ter*), del codice penale;

c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.»

«Art. 5. Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantità o per la qualità delle armi, *e delle loro parti* delle munizioni, esplosivi o

aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entità. In ogni caso, la reclusione non può essere inferiore a sei mesi.»

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 5, 8, 10, 15, 19, 22 e 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificati dal presente decreto:

«Art 2 *(Armi e munizioni comuni da sparo)*. — Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art. 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:

a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;

b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;

c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;

d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;

e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;

f) le rivoltelle a rotazione;

g) le pistole a funzionamento semiautomatico;

h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo.

Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. *Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum. Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.*

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'art. 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.

Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile.»

«Art. 4 *(Porto di armi od oggetti atti ad offendere)*. — Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, *storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di rogare una elettrocuzione.*

Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, *gli strumenti di cui all'art. 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825 – 1, CEI EN 60825 – 1/A11, CEI EN 60825- 4.*

Il contravventore è punito *con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.* Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.

È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito *con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro. La pena è dell'arresto da tre a sei anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 20.000* euro quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.

Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, *è punito con l'arresto da sei a diciotto mesi e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.*

La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso.

Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.

Sono abrogati l'art. 19 e il primo e secondo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.»

«Art. 5 *(Limiti alle registrazioni)*. — Divieto di *strumenti* trasformabili in armi). — Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonché alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa.

L'articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, è abrogato.

Le disposizioni del citato testo unico, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e quelle della presente legge non si applicano *agli strumenti di cui al presente articolo.*

Gli strumenti riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. *I predetti strumenti se realizzati in metallo devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile. Quelli da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l'accensione di una cartuccia a salve, devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all'estremità della canna.*

Gli strumenti denominati «softair», vendibili solo ai maggiori di 16 anni, possono sparare pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purché l'energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 joule. La canna dell'arma deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto.

Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti, a spese dell'interessato, a verifica di conformità accertata dal Banco nazionale di prova e riconosciuta con provvedimento del Ministero dell'interno.

Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

Nessuna limitazione è posta all'aspetto *degli strumenti* riproducenti armi destinati all'esportazione.

Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al presente articolo, senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1500 a 15.000 euro.

Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggra-

vato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di *strumenti* riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma.»

«Art. 8 *(Accertamento per il rilascio di autorizzazione di polizia in materia di armi)*. — La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di armi, ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi dell'acquisto o della cessione.

La licenza di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi.

Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione.

Ai fini dell'accertamento della capacità tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione è integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento è richiesto da persona che debba esercitare l'attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone che rappresentano, a norma dell'art. 8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia.

Coloro che *nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza* hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

L'accertamento della capacità tecnica non è richiesto per l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge.

La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 .

Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'art. 33 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.»

«Art. 10 *(Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da sparo)*. — A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.

Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9.

Chiunque trasferisce le armi di cui all'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa *da 2.000 a 20.000 euro*.

È punito con l'ammenda *fino a euro 1.000 euro* chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.

Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.

La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica

Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma.

La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria.

Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa *da 1.500 euro a 10.000 euro.»*

«Art. 11 *(Immatricolazione delle armi comuni da sparo). — Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, devono essere impressi, in modo indelebile, in un'area delimitata del fusto, carcassa o castello o di una parte essenziale dell'arma, di cui all'art. 1*-bis*, comma 1, lettera* c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, ed a cura del fabbricante o dell'assemblatore, il nome, la sigla od il marchio del fabbricante o assemblatore, l'anno e il Paese o il luogo di fabbricazione e, ove previsto, il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale, nonché il numero di matricola. Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. Fermo restando quanto previsto dall'art. 32, nono e decimo comma, è consentita la sostituzione della parte di arma su cui è stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo versamento per la rottamazione della stessa, a cura dell'interessato, alla competente direzione di artiglieria. L'area dell'arma riservata alla marcatura non può recare ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell'arma stessa. A cura del Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla della Repubblica italiana e l'indicazione dell'anno in cui è avvenuta l'introduzione dell'arma nel territorio nazionale, salvo che tali indicazioni siano già state apposte da altro Stato membro dell'Unione europea. L'area dell'arma riservata alla marcatura non può recare ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell'arma stessa.*

Oltre ai compiti previsti dall'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, il Banco Nazionale di prova di Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno speciale contrassegno con l'emblema della Repubblica italiana e la sigla di identificazione del Banco o della sezione. *I dati contenuti nel registro sono comunicati, anche in forma telematica, al Ministero dell'interno.* L'operazione deve essere annotata con l'attribuzione di un numero progressivo in apposito registro da tenersi a cura del Banco o della sezione.

Le armi comuni da sparo prodotte all'estero recanti i punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco di prova di Gardone Valtrompia

quando rechino i contrassegni di cui al primo comma. *Qualora l'autorità di pubblica sicurezza, nell'ambito delle attività di controllo, abbia motivo di ritenere che le armi di cui al presente comma, introdotte nel territorio dello Stato non siano corrispondenti al prototipo o all'esemplare iscritto al catalogo nazionale, dispone che il detentore inoltri l'arma stessa al Banco nazionale di prova, che provvede alle verifiche di conformità secondo le modalità di cui all'art. 14.*

Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i segni distintivi di cui al comma precedente, l'importatore deve curare i necessari adempimenti.

In caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel primo comma il Banco o la sezione provvede ad apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto, vistata dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o in mancanza dal comando dei carabinieri. A tal fine, in luogo del numero di matricola è impresso il numero progressivo di iscrizione dell'operazione nel registro di cui al secondo comma.

Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano altresì alle armi comuni da sparo ed alle canne intercambiabili importate dall'estero. Si osservano a tal fine le modalità di cui al successivo art. 13.

Le norme del presente articolo relative all'apposizione sulle armi del numero d'iscrizione nel catalogo nazionale, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 7, settimo comma n. 1).

Entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui al precedente comma debbono essere presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per l'apposizione di questo ultimo a norma del quinto comma:

le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate prima dell'entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle prodotte o importate anteriormente al 1920;

le armi portatili da fuoco di cui al precedente art. 1 appartenenti a privati di cui è consentita la detenzione.

Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi secondo le modalità previste dall'articolo 3 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 186, è concesso una tantum un contributo straordinario di 270 milioni di lire a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

All'onere di 270 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il rinnovo della convenzione di Lomé .

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

«Art. 15 *(Importazione temporanea di armi comuni da sparo).* — I cittadini italiani residenti all'estero, o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea, senza la licenza di cui all'art. 31, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di armi comuni da sparo, ad uso sportivo o di caccia, a condizione che tali armi siano provviste del numero di matricola, *ovvero per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni e mostre.*

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinate le modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato delle armi temporaneamente importate nonché il numero delle stesse.

Ai fini della presente legge si considera temporanea l'importazione per un periodo non eccedente i novanta giorni. Trascorso tale termine l'interessato è soggetto agli obblighi di cui al precedente art. 12.

Chiunque non osserva le disposizioni del decreto ministeriale di cui al secondo comma è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa *da 4.000 euro a 30.000 euro.»*

«Art. 19 *(Trasporto di parti di armi).* — L'obbligo dell'avviso previsto rispettivamente dagli articoli 28 e 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve essere osservato anche per il trasporto di singole parti di armi da guerra e tipo guerra nonché di canne, carcasse, carrelli, fusti, tamburi, *e bascule* di armi comuni.

Qualora il fatto non costituisca un più grave reato, il contravventore è punito con l'arresto non inferiore ad un mese e *con l'ammenda da 250 euro a 1.000 euro* se trattasi di parti di armi da guerra o tipo guerra; con l'arresto sino a tre mesi e *con l'ammenda fino a 500 euro* se trattasi di parti di armi comuni.

Ai fini del presente articolo non sono da considerare parti di arma quelle ancora in uno stato di semilavorato. Per semilavorato deve intendersi quella parte di arma che, per poter essere assemblata sull'arma e garantirne il funzionamento, necessita di ulteriori lavorazioni meccaniche. Non sono da considerare lavorazioni meccaniche i trattamenti superficiali dei metalli.»

«Art. 20 *(Custodia delle armi e degli esplosivi. Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento).* — La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza.

Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 516 .

Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a euro 516.

Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.

Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri.

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a euro 206

Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono determinate le modalità ed i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonché le modalità ed i termini per assicurare, anche con modalità telematiche, la tracciabilità di tutte le armi, delle loro parti e delle munizioni, attraverso l'introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.»

«Art. 22 *(Locazione e comodato di armi).* — Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. *Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico.*

È punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa *da 2.000 euro a 20.000 euro* chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma.

La pena è raddoppiata se l'attività di locazione o comodato delle armi risulta abituale.»

«Art. 23 *(Armi clandestine).* — Sono considerate clandestine:

1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente art. 7;

2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente art. 11.

È punito con la reclusione da tre a dieci anni *e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro* chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni *e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro.*

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni *e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro* a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'art. 11.

Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.

Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini dell'iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente art. 11.»

Note all'art. 6:

— Il testo del comma 1, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)».

— Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), è pubblicato nel Supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1940, n. 149.

— Si riporta il testo degli articoli 34 e 35 del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

«Art. 34 *(art. 33 testo unico 1926).* — Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato.»

«Art. 35 *(art. 34 testo unico 1926).* — Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.

Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di dieci anni anche dopo la cessazione dell'attività.

I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.

È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 129.

L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a euro 129.»

— Per il testo degli articoli 31-*bis* e 35 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si veda l'art. 3 del presente decreto.

— Per il testo degli articoli 38, 42, 55 e 57 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si vedano nelle note all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, si veda nelle note all'art. 5.

— Per il testo dell'art 11-*bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110, si veda nell'art. 5 del presente decreto..

La direttiva 91/477/CEE «Direttiva del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.» è pubblicata nella G.U.C.E. 13 settembre 1991, n. L 256.

L'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 1992, n. 46, S.O., così recita:

«Art. 13 *(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria).* — 1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.»

L'art. 97 del citato regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, così recita:

«Art. 97. Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo *D)*, fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata.

Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere condizionati in scatole metalliche regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell'allegato B al presente regolamento.

Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del Prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge.

Agli effetti dell'art. 50 della legge, il Prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti.»

10G0223

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 2010, n. **206**.

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia (Biennio giuridico ed economico 2008 - 2009).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto in particolare l'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e modificato dall'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che disciplina il procedimento negoziale per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le disposizioni di cui al citato articolo 112, commi primo e secondo, che dispongono che il procedimento negoziale intercorre tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale, composta dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico;

Visto l'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ove è disposto che, al fine di garantire il parallelismo temporale della disciplina della carriera diplomatica rispetto a quella degli altri comparti del settore pubblico, il decreto del Presidente della Repubblica emanato in riferimento al quadriennio normativo 2008 – 2011 ha durata limitata al biennio 2008 – 2009 anche per gli aspetti giuridici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2010, recante individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il biennio giuridico ed economico 2008 – 2009, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia;

Vista l'ipotesi di accordo relativa al biennio 2008-2009, per gli aspetti giuridici ed economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sottoscritta il 3 agosto 2010 ai sensi del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera diplomatica SNDMAE (Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri) e FP CGIL Coordinamento esteri;

Considerato che le relazioni sindacali tra il Ministero degli affari esteri ed i sindacati rappresentativi della carriera diplomatica, nel rispetto della distinzione dei rispettivi ruoli e responsabilità, sono improntate ai principi di lealtà e correttezza nel quadro di un comune impegno mirante da un lato al miglioramento delle condizioni di lavoro e sviluppo professionale dei dipendenti, dall'altro all'esigenza di migliorare e mantenere elevata la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi istituzionali del predetto Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri in 30 aprile 2008, n. 1069, adottato in attuazione del citato articolo 112, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009);

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2010, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 112, comma quarto, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui alla lettera *b)* del citato articolo 112, la predetta ipotesi di accordo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e modificato dall'articolo 63 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

Art. 2.

Decorrenza e durata

1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per gli aspetti giuridici ed economici.

2. Salvo quanto espressamente previsto, la disciplina degli aspetti giuridici ed economici decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Struttura del trattamento economico

1. La struttura del trattamento economico dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è articolata nelle seguenti componenti:

a) stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante, e indennità integrativa speciale;

b) retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte;

c) retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è onnicomprensivo e remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai funzionari diplomatici.

Art. 4.

Stipendio tabellare

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

Ambasciatore	108.269,40
Ministro plenipotenziario	92.127,05
Consigliere d'Ambasciata	71.408,52
Consigliere di legazione	55.316,46
Segretario di legazione	41.437,06

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

Ambasciatore	108.889,00
Ministro plenipotenziario	92.791,00
Consigliere d'Ambasciata	72.001,00
Consigliere di legazione	55.814,00
Segretario di legazione	41.818,00

3. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle disposizioni vigenti.

4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 5.

Retribuzione individuale di anzianità

1. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, in materia di retribuzione individuale di anzianità.

Art. 6.

Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato

1. Il fondo di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, come modificato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144, e dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato da ulteriori risorse finanziarie consistenti in euro 145,00 mensili pro capite per tredici mensilità a decorrere dall'anno 2009.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 31 dicembre 2007.

3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota non inferiore al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.

4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.

Art. 7.

Retribuzione di posizione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

a) Segretario Generale, euro 205.000,00;

b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale, euro 115.000,00;

b) Capo del Cerimoniale diplomatico e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008, euro 93.300,00;

c1) Vice Capo di Gabinetto, e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008 euro 60.000,00;

c) Capo della segreteria di Vice Ministro, Capo di Unità, euro 54.000,00;

d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008,euro 33.700,00;

e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio; funzionario vicario di Capo della Segreteria di Vice Ministro, di Sottosegretario di Stato, di Direzione generale, del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli uffici all'estero, del Servizio stampa ed informazione, euro 16.000,00;

e) Capo sezione, euro 14.400,00;

f) Funzionario addetto agli uffici, euro 10.662,80.

2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 30 aprile 2008, n. 1069, la retribuzione di posizione è fissata in base al livello delle funzioni svolte, secondo quanto previsto nel predetto decreto, nelle misure di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 1 del decreto medesimo.

3. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonché all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, rimangono determinate, per il biennio economico 1° gennaio 2008-31 dicembre 2009, nei valori annui lordi per tredici mensilità stabiliti nell'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.

Art. 8.

Retribuzione di risultato

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dal 1° gennaio 2009, i parametri della retribuzione di risultato, correlati alle diverse posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008 e successive modificazioni, sono definiti come segue:

a) Segretario Generale: 100,00;

b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale: 78,75;

b) Capo del Cerimoniale diplomatico e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008 : 72,90;

c1) Vice Capo di Gabinetto, e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008: 52,20;

c) Capo della segreteria di Vice Ministro, Capo di Unità: 51,70;

d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008: 26,00;

e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio; funzionario vicario di Capo della Segreteria di Vice Ministro, di Sottosegretario di Stato, di Direzione generale, del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli uffici all'estero, del Servizio stampa ed informazione: 19,00;

e) Capo sezione: 11,80;

f) Funzionario addetto agli uffici: 9,90.

Art. 9.

Funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo nell'interesse del Ministero degli affari esteri

1. Qualora i funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo nell'interesse del Ministero degli affari esteri presso amministrazioni dello Stato, organi costituzionali o enti territoriali italiani, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro degli affari esteri 30 aprile 2008, n. 1069, percepiscano una retribuzione onnicomprensiva inferiore a quella loro spettante presso l'Amministrazione degli affari esteri, comprensiva di stipendio tabellare, retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, ai sensi del presente decreto, la differenza verrà corrisposta a compensazione dall'Amministrazione degli affari esteri, nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto e previa valutazione congiunta con le amministrazioni, organi od enti in questione, dei risultati raggiunti nel periodo considerato.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e della determinazione del differenziale di cui al medesimo comma, si fa riferimento ad una delle misure previste per le posizioni di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto 30 aprile 2008, n. 1069, individuate tramite decreto del Direttore Generale per le risorse umane e l'organizzazione sulla base degli elementi acquisiti in merito ai livelli di responsabilità e rilevanza degli incarichi affidati.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e della determinazione del differenziale di cui al medesimo comma, per le figure di Consigliere Diplomatico del Presidente

della Repubblica e di Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri, si fa riferimento alla misura prevista per la posizione di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto 30 aprile 2008, n. 1069.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, che si applica anche al biennio 2008 – 2009, si provvede nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto.

Art. 10.

Effetti del nuovo trattamento economico

1. Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 4, 7, 8 e 9 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi nonché sui contributi di riscatto.

Art. 11.

Spese per mezzi di trasporto per missione

1. Ai funzionari diplomatici in servizio presso l'Amministrazione centrale, nel caso di missione, spetta il rimborso delle spese documentate da essi sostenute in Italia per i taxi, limitatamente ai percorsi intercorrenti tra la sede centrale e il terminal ferroviario o aeroportuale, nei casi in cui si determino delle condizioni che non consentono l'utilizzazione del mezzo pubblico o per una particolare e motivata necessità di raggiungere rapidamente la sede di missione o il terminal ferroviario o aeroportuale. Le stesse regole valgono per il rientro alla sede centrale.

2. All'applicazione del presente articolo si procede, ad invarianza di spesa, nei limiti delle risorse disponibili per le missioni.

Art. 12.

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 7.957.100 per l'anno 2010 ed euro 3.731.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede:

2. per l'anno 2010, quanto ad euro 4.226.100, a valere sulle disponibilità in conto residui, all'uopo conservate, sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle Università», quanto ad euro 731.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 3.000.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203;

3. a decorrere dall'anno 2011, quanto ad euro 731.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 3.000.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 371

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - L'art. 112 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e modificato dall'articolo 63 del decreto legislativo 31 ottobre 2009, n. 150, recita:

Art. 112. Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego.

I seguenti aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza triennale tanto per la parte economica che normativa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:

a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei criteri indicati nei commi seguenti;

b) l'orario di lavoro;

c) il congedo ordinario e straordinario;

d) la reperibilità;

e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

f) i permessi brevi per esigenze personali;

g) le aspettative ed i permessi sindacali. Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si considerano rappresentative del personale diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.

La delegazione sindacale è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri.

Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti modalità:

a) la procedura negoziale è avviata del Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui al primo comma del presente articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo;

b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;

c) l'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio;

d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui alla lettera *b)* che precede, approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.

Il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alla specificità ed unitarietà di ruolo della carriera diplomatica, assicura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale della carriera diplomatica. Il trattamento economico è onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, ed è articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti, correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

La componente stipendiale di base verrà determinata tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.

La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato in Italia, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati, è effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi e alle responsabilità esercitati, verrà attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, a tutto il personale della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali e gli incarichi del livello più elevato.

La componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verrà attribuita tenendo conto della efficacia, della tempestività e della produttività del lavoro svolto dai funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo, si provvederà alla individuazione delle modalità per la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari.

Per il finanziamento delle componenti retributive di posizione e di risultato, è costituito un apposito fondo, nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie, diverse da quelle destinate allo stipendio di base, individuate a tale scopo tramite il procedimento negoziale".

- L'art. 9, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recita:

"4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco".

- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recita:

"1.Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".

Note all'art. 1:

Per il testo dell'art. 112 del d.P.R. n. 18 del 1967, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

- Il comma 10 dell'art. 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335 recita:

«10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994».

- L'art. 33, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, recita:

«1. Per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali, e' disposta l'erogazione con lo stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008-09 ove non corrisposta durante l'anno 2008».

- L'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 recita:

«35. Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse previste, la presente disposizione si applica con riferimento al solo anno 2009, ferma restando l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001».

Note all'art. 5:

- L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114 recita:

«Art. 16. (*Retribuzione individuale di anzianità)* - 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 112, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 26 aprile 2000. Il valore degli aumenti biennali in godimento, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità.

2. La retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di cui al comma 1, viene mantenuta al singolo funzionario per tutta la progressione di carriera sotto forma di assegno personale non riassorbibile né rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita, nonché della tredicesima mensilità. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto.

3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione individuale di anzianità dei funzionari cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, di cui all'articolo 17, secondo le modalità indicate dal comma 4.

4. A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo di cui al comma 3, l'intero importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei funzionari diplomatici cessati, valutato in relazione al numero di mensilità residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a tal fine oltre alla tredicesima mensilità le frazioni di mese residue superiori a quindici giorni. Per l'anno successivo il predetto importo è rapportato ad anno».

Note all'art. 6:

- L'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144 e dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, recita:

«Art. 17. (*Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato)* - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie:

a) ammontare delle risorse destinate al compenso incentivante di cui all'articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79;

b) risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario nell'anno 2000;

c) risparmi di gestione riferiti alla spesa del personale della carriera diplomatica, escluse le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;

d) somme derivanti dall'attuazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

e) somme derivanti da disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che comportano incrementi retributivi per il personale della carriera diplomatica;

f) retribuzione individuale di anzianità del personale della carriera diplomatica cessato dal servizio con le modalità indicate nell'articolo 16;

g) un importo pari a L. 311.990 mensili pro-capite per tredici mensilità, alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle somme accantonate in sede di applicazione della legge 2 ottobre 1997, n. 334;

h) un importo pari a L. 1.435.152 mensili pro-capite, per tredici mensilità, alla cui copertura si provvede con le somme previste dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

i) un importo pari a L. 1.166.841 mensili pro-capite per tredici mensilità, alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle risorse previste per la categoria dall'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Le risorse di cui alle lettere *g)*, *h)* ed *i)* del comma 1, sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 1° luglio 2000.

3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.

4. Le risorse del fondo di cui al comma 1, eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo».

Note all'art. 7:

- L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo.2000, n. 85, recita:

«Art. 16.*(Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale)*. - La carica di Segretario generale è conferita ad un ambasciatore

con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero.

Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione cui compete anche l'incarico di portavoce del Ministro, e di capo delle unità della segreteria generale sono conferite a Ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata.

Le funzioni di capo del servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli dei Ministero degli affari esteri.

Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata.

Le funzioni di vice capo di gabinetto, di vice capo servizio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio anche consiglieri di legazione .

Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione. Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche segretari di legazione.

Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione.

Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione. Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base dei criteri di cui al settimo comma, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche segretari di legazione.

Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.

Con il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica".

- L'art. 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107 recita: "3. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonché all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, rimangono stabilite, per il biennio economico 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005, nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

Ambasciatore | euro | 20.867,85

Ministro plenipotenziario | euro | 13.277,56

Consigliere d'ambasciata | euro | 7.835,94

Consigliere di legazione | euro | 6.747,61

Segretario di legazione | euro | 6.747,61".

Note all'art. 8:

- L'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114 recita:

«Art. 19. *(Retribuzione di risultato)*. - 1. Sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2070, all'inizio di ogni anno gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilità, vengono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, nel rispetto dei seguenti parametri in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto 5 luglio 2000, n. 2069 e successive integrazioni e modificazioni:

a) Segretario generale: 100;

b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *b)* del decreto n. 2069: 85;

c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *c)* del decreto n. 2069: 72;

d) capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *d)* del decreto n. 2069: 62;

e) funzionari di cui all'articolo 1, lettera *e)* del decreto n. 2069: 40;

f) funzionari addetti agli uffici: 35.

2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, la retribuzione di risultato è determinata in relazione alle posizioni funzionali ad essi attribuite, nelle misure di cui al comma 1.

3. Qualora i risultati conseguiti siano stati particolarmente elevati, e di ciò sia stato dato atto nella valutazione, gli importi spettanti come retribuzione di risultato determinati ai sensi del comma 1, possono essere incrementati fino ad un massimo del 50 per cento, nei limiti di un quarto delle risorse disponibili».

Note all'art. 13:

- Il comma 144 dell'art. 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recita:

«144. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195».

- Il comma 28 dell'art. 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 recita:

«28. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono determinate complessivamente in 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195».

10G0231

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 novembre 2010.

Chiusura delle seguenti lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza: Il mercante in fiera on-line - Scala reale on-line - Risultato finale on-line - Sette e mezzo on-line -Briscola on-line - I dolcetti della fortuna on-line.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle Finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visti i decreti dirigenziali del 20 marzo 2008 e del 26 novembre 2009 che hanno prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Vistol'articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'articolo 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n.88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che nelle more dei provvedimenti attuativi di cui alla legge 7 luglio 2009, n. 88 la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza sarà effettuata secondo le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto il decreto direttoriale dell'11 luglio 2007, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata "Il mercante in fiera on-line" (pubblicato nella *G.U.* n. 202 del 31 agosto 2007);

Visto il decreto direttoriale del 7 novembre 2006, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata "Scala reale on-line" (pubblicato nella *G.U.* n. 277 del 28 novembre 2006);

Visto il decreto direttoriale del 26 giugno 2008, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata "Risultato finale on-line" (pubblicato nella *G.U.* n. 157 del 7 luglio 2008);

Visto il decreto direttoriale del 7 novembre 2006, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata "Sette e mezzo on-line" (pubblicato nella *G.U.* n. 277 del 28 novembre 2006);

Visto il decreto direttoriale dell'8 maggio 2007, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata "Briscola on-line" (pubblicato nella *G.U.* n. 127 del 4 giugno 2007);

Visto il decreto direttoriale del 22 febbraio 2010, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata "I dolcetti della fortuna on-line" (pubblicato nella *G.U.* n. 55 dell'8 marzo 2010);

Vista la proposta di Lotterie Nazionali S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone la chiusura delle seguenti lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza:

- Il mercante in fiera on-line;
- Scala reale on-line;

• Risultato finale on-line;
• Sette e mezzo on-line;
• Briscola on-line;
• I dolcetti della fortuna on-line;

con decorrenza dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 novembre 2010

Il direttore generale: FERRARA

10A14838

DECRETO 30 novembre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Briscola on line».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle Finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visti i decreti dirigenziali del 20 marzo 2008 e del 26 novembre 2009 che hanno prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Vistol'articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'articolo 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n.88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che nelle more dei provvedimenti attuativi di cui alla legge 7 luglio 2009, n. 88 la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza sarà effettuata secondo le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art.6 della legge n.62/90 e dell'art.3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. E' indetta, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata " Briscola on-line".

2. La distribuzione delle giocate avrà inizio il giorno di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto, di cui al successivo articolo 6, di chiusura della lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata "Briscola on-line", indetta con Decreto Direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'8 maggio 2007 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 4 giugno 2007.

3. Il prezzo di ciascuna giocata è di € 1,00.

Art. 2.

1. Sul sito internet del Punto Vendita a Distanza è presente una "vetrina", sulla quale è riportata una "maschera" che identifica graficamente la lotteria telematica "Briscola on line", recante i riquadri "Regolamento e vincite", "Prova" e "Gioca".

Accedendo al riquadro "Regolamento e vincite" è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro "Prova" è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, è possibile accedere al riquadro "Gioca", collegandosi così all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

- il nome della lotteria ("Briscola on line");

- il prezzo della giocata (euro 1,00);

- il riquadro "Acquista", accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

- il riquadro "Chiudi", nel caso non si voglia procedere oltre.

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

- il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

- una sintesi delle regole del gioco;

- l'area di gioco costituita da un tavolo da gioco ove sono rappresentate:

- *a)* nella parte superiore : il dorso delle tre carte de "i tuoi avversari", una carta centrale scoperta, la "briscola", e il mazzo di carte che copre parzialmente la "briscola";

- *b)* nella parte centrale, il dorso della carta del giocatore denominata "la tua carta", con a lato l'indicazione dell'importo dell'eventuale vincita e l'indicazione delle "prese da giocare";

- *c)* nella parte inferiore il dorso di 7 (sette carte) che rappresentano "i tuoi punti"

- la visualizzazione grafica della giocata consistente nella scoperta , a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo articolo 3, della "tua carta" per ognuna delle tre prese previste in ogni giocata;

- la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase "QUESTA VOLTA NON HAI VINTO", in caso positivo con la frase "CONGRATULAZIONI! HAI VINTO" e con l'indicazione dell'importo della vincita;

- il riquadro "continua", attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

- il logo "Gratta e vinci online";

- i loghi di AAMS;

- il riquadro "Regolamento e vincite", accedendo al quale è possibile prendere visione del Regolamento di gioco di cui al presente decreto;

- l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con "Briscola on line", pari ad euro 10.000,00;

- l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

Si devono effettuare tre prese , di "briscola" scoprendo la "tua carta".

2. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

- selezionando "la tua carta" per visualizzarne l'esito;

- selezionando il riquadro "Scopri subito", mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.

3. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente articolo 2.

4. Una volta registrato nel sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l. il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

5. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito delle giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del Punto Vendita a Distanza .

6. Ogni giocata è costituita da tre "prese di briscola: Effettua la "presa" chi gioca la carta più alta del seme di briscola, o, in sua assenza, chi gioca la carta più alta del seme giocato per primo nella "presa". L'ordine delle carte è, dalla più alta alla più bassa, il seguente: ASSO, TRE, RE, CAVALLO, FANTE, SETTE, SEI, CINQUE, QUATTRO, DUE. Il seme di briscola è quello rappresentato dalla carta scoperta al centro della parte superiore dell'area di gioco.

7. La vincita della giocata è determinata dalla somma degli importi vinti in ciascuna delle tre prese di "briscola". Si vincono gli importi corrispondenti alle carte "dei tuoi avversari e alla "tua carta" che ha effettuato la "presa". Le carte che possono dare luogo a vincite , così come determinate al successivo comma 8, sono: ASSO, TRE, RE,CAVALLO,FANTE. L'importo della vincita è visua-

lizzato nel riquadro “stai vincendo” e deriva dagli importi corrispondenti alle carte “dei tuoi avversari” e alla “tua carta” che ha effettuato la “presa”, presenti nel riquadro “i tuoi punti”.

8. Il valore delle carte è il seguente:

• Quattro assi: € 10.000,00;
• Quattro “tre”: € 500,00;
• 1 “asso”: € 11,00;
• 1 “tre”: € 10,00;
• 1 “re”: € 4,00;
• 1 “cavallo”: € 3,00;
• 1 “fante”: € 2,00.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 300.000 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 300.000 giocate, ammonta ad euro 239.990,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 77.700 premi di: € 2,00;
n. 6.800 premi di: € 3,00;
n. 2.200 premi di: € 4,00;
n. 2.100 premi di: € 10,00;
n. 900 premi di: € 11,00;
n. 200 premi di: € 15,00;
n. 100 premi di: € 24,00;
n. 70 premi di: € 30,00;
n. 30 premi di: € 33,00;
n. 20 premi di: € 50,00;
n. 10 premi di: € 500,00;
n. 1 premio di: € 10.000,00.

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell’andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

- Le vincite sono accreditate dal Punto Vendita a Distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

- Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

1. Con separato decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è stabilita la data di cessazione della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata “Briscola on-line” indetta con Decreto Direttoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell’8 maggio 2007 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 4 giugno 2007.

Art. 7.

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà stabilita la data di cessazione della lotteria indetta con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 171

10A14839

DECRETO 30 novembre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Scala reale on line».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l’articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle Finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l’articolo 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visti i decreti dirigenziali del 20 marzo 2008 e del 26 novembre 2009 che hanno prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Vistol'articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'articolo 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n.88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che nelle more dei provvedimenti attuativi di cui alla legge 7 luglio 2009, n. 88 la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza sarà effettuata secondo le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza , prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n.62/90 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1. E' indetta, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Scala reale on-line».

2. La distribuzione delle giocate avrà inizio il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto, di cui al successivo articolo 6, di chiusura della lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Scala reale on-line» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 7 novembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 28 novembre 2006.

3. Il prezzo di ciascuna giocata è di € 0,50.

Art. 2.

1. Sul sito internet del Punto Vendita a Distanza è presente una «vetrina», sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Scala reale on line», recante i riquadri «Regolamento e vincite», «Prova» e «Gioca».

Accedendo al riquadro «Regolamento e vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, è possibile accedere al riquadro «Gioca», collegandosi così all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («Scala reale on line»);

il prezzo della giocata (euro0,50);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

il riquadro «Chiudi», nel caso non si voglia procedere oltre.

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

l'area di gioco costituita da cinque carte da gioco;

la visualizzazione grafica della giocata, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo articolo 3;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase "questa volta non hai vinto", in caso positivo con la frase "hai vinto congratulazioni!" e con l'indicazione dell'importo della vincita;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci online»;

i loghi di AAMS;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del Regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Scala reale on line», pari ad euro 5.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

Tra le cinque carte messe a disposizione si deve effettuare, il cambio delle carte non contrassegnate dalla scritta «Hold» attraverso una delle seguenti modalità alternative:

selezionando il comando «cambia carte» e selezionando successivamente il dorso delle carte stesse o il riquadro «scopri subito» per visualizzarne il valore;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema cambia automaticamente le carte e ne visualizza il valore.

L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente articolo 2.

Una volta registrato nel sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l. il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito delle giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del Punto Vendita a Distanza.

Le combinazioni vincenti e gli importi delle vincite corrispondenti sono di seguito descritti:

Scala reale: cinque carte consecutive dello stesso seme aventi valore crescente	€ 5.000,00
Poker: quattro carte uguali di diverso seme	€ 500,00
Colore: cinque carte non consecutive dello stesso seme	€ 50,00
Full: tre carte, di diverso seme, uguali tra loro e altre due carte di diverso seme, uguali tra loro, ma diverse dalle precedenti	€ 20,00
Scala: cinque carte consecutive di seme diverso aventi valore crescente	€ 10,00
Tris: tre carte uguali di diverso seme	€ 5,00
Doppia coppia: due carte, di diverso seme, uguali tra loro e, due carte, di diverso seme, uguali tra loro, ma diverse dalle precedenti.	€ 2,00
Coppia: due carte (tra le seguenti: «J», «Q», «K», «A») di diverso seme uguali tra loro	€ 0,50

Art. 4.

Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 200.000 giocate erogabili.

La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 200.000 giocate, ammonta ad euro 75.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 46.000 premi di: € 0,50;

n. 10.000 premi di: € 2,00;

n. 2.200 premi di: € 5,00;

n. 800 premi di € 10,00;

n. 200 premi di: € 20,00;

n. 30 premi di € 50,00;

n. 5 premi di: € 500,00;

n. 1 premi di € 5.000,00.

Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

Le vincite sono accreditate dal Punto Vendita a Distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l. e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

1. Con separato decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è stabilita la data di cessazione della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Scala reale on-line» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 7 novembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 28 novembre 2006.

Art. 7.

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà stabilita la data di cessazione della lotteria indetta con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 172

10A14840

DECRETO 30 novembre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Risultato finale on line».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visti i decreti dirigenziali del 20 marzo 2008 e del 26 novembre 2009 che hanno prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali S.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che nelle more dei provvedimenti attuativi di cui alla legge 7 luglio 2009, n. 88, la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza sarà effettuata secondo le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Risultato finale on-line».

2. La distribuzione delle giocate avrà inizio il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto, di cui al successivo art. 6, di chiusura della lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Risultato finale on-line» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 26 giugno 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2008.

3. Il prezzo di ciascuna giocata è di € 1,00.

Art. 2.

1. Sul sito internet del Punto Vendita a Distanza è presente una «vetrina», sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Risultato finale on line», recante i riquadri «Regolamento e vincite», «Prova» e «Gioca».

Accedendo al riquadro «Regolamento e vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, è possibile accedere al riquadro «Gioca», collegandosi così all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («Risultato finale on line»);

il prezzo della giocata (euro 1,00);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

il riquadro «Chiudi», nel caso non si voglia procedere oltre;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

l'area di gioco, costituita:

nella parte alta della schermata di gioco, dall'immagine di un tabellone che indica i nomi di due squadre di calcio che disputano una partita virtuale; nella parte destra da una sezione blu, contraddistinta dalla scritta «i risultati possibili», dove sono presenti sei possibili esiti della partita virtuale e da una sezione arancione contraddistinta dalla scritta «i tuoi risultati» contenente tre caselle, sotto ognuna delle quali è indicato il premio corrispondente al risultato scelto e dove verranno visualizzati i tre risultati selezionati dal giocatore;

sono inoltre presenti:

una sintesi delle regole di gioco;

la visualizzazione grafica della giocata consistente, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3, nel selezionare tre dei sei «I risultati possibili». I risultati selezionati si collocheranno nelle 3 caselle presenti nella sezione arancione contraddistinta dalla scritta «I tuoi risultati». Il giocatore dovrà, quindi, verificare che l'esito della partita virtuale visualizzato sul tabellone sia, o meno, uguale ad uno de «I tuoi risultati»;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «QUESTA VOLTA NON HAI VINTO», in caso positivo con la frase «CONGRATULAZIONI HAI VINTO!» con l'indicazione dell'importo della vincita;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci on line»;

i loghi di AAMS;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del Regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Risultato finale on line», pari ad euro 10.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

Si devono scegliere, selezionandoli, 3 fra i sei risultati indicati nella sezione blu contraddistinta dalla scritta «I risultati possibili». I risultati selezionati si posizioneranno, da sinistra verso destra secondo l'ordine di scelta, nelle 3 caselle della sezione arancione contraddistinta dalla scritta «I tuoi risultati», sotto ognuna delle quali sono indicati i premi in palio. Dopo aver effettuato la scelta sopra descritta, sul tabellone presente nell'area di gioco viene visualizzato il risultato finale della partita di calcio virtuale. Se il risultato finale della partita, visualizzato sul tabellone, è uguale ad uno de «I tuoi risultati», contenuto in una delle 3 caselle della sezione arancione, si vince il premio indicato sotto la casella riportante il risultato finale della partita.

2. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

Con il meccanismo di interazione descritto al punto 1.;

Selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.

3. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Una volta registrato nel sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l. il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

5. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito della giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del Punto Vendita a Distanza.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 300.000 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 300.000 giocate, ammonta ad euro 226.500,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 64.000 premi di € 1,00

n. 18.000 premi di € 2,00

n. 5.900 premi di € 5,00

n. 1.200 premi di € 10,00

n. 1.000 premi di € 20,00

n. 500 premi di € 50,00

n. 150 premi di € 100,00

n. 30 premi di € 500,00

n. 1 premio di € 10.000,00

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate, che comprenderanno il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

Le vincite sono accreditate dal Punto Vendita a Distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

1. Con separato decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è stabilita la data di cessazione della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Risultato finale on-line» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 26 giugno 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2008.

Art. 7.

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà stabilita la data di cessazione della lotteria indetta con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2010

Ufficio controllo Ministeri Economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 173

10A14841

DECRETO 30 novembre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Il mercante in fiera on line».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visti i decreti dirigenziali del 20 marzo 2008 e del 26 novembre 2009 che hanno prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali S.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni

generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che nelle more dei provvedimenti attuativi di cui alla legge 7 luglio 2009, n. 88, la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza sarà effettuata secondo le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza , prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Il mercante in fiera on-line».

2. La distribuzione delle giocate avrà inizio il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto, di cui al successivo art. 6, di chiusura della lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Il mercante in fiera on-line» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dell'11 luglio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 202 del 31 agosto 2007.

3. Il prezzo di ciascuna giocata è di € 1,00.

Art. 2.

1. Sul sito internet del Punto Vendita a Distanza è presente una «vetrina», sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Il mercante in fiera on line», recante i riquadri «Regolamento e vincite», «Prova» e «Gioca».

Accedendo al riquadro «Regolamento e vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, è possibile accedere al riquadro «Gioca», collegandosi così all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («Il mercante in fiera on line»);

il prezzo della giocata (euro 1,00);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

il riquadro «Chiudi», nel caso non si voglia procedere oltre;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

l'area di gioco ove è rappresentata l'immagine di dodici carte tra cui il giocatore ne dovrà scegliere, selezionandole, tre. Una volta selezionate, le carte appariranno nel riquadro in basso nell'area di gioco, contraddistinto dalla scritta «Le tue carte». Contestualmente, nel riquadro in alto dell'area di gioco contraddistinto dalla scritta «Le carte del banco», apparirà il dorso di sette carte, sopra ognuna delle quali è riportata l'indicazione del premio corrispondente;

la visualizzazione grafica della giocata consistente, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3, nella selezione de «Le tue carte» e nella scoperta de «Le carte del banco»;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «QUESTA VOLTA NON HAI VINTO», in caso positivo con la frase «CONGRATULAZIONI HAI VINTO» e con l'indicazione dell'importo della vincita;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci on line»;

i loghi di AAMS;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del Regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Mercante in fiera on line», pari ad euro 10.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

2. Si devono scegliere, selezionandole tra le 12 carte presenti in alto nell'area di gioco, tre carte, che costituiscono «Le tue carte». Successivamente si deve verificare se una o più de «Le tue Carte» sono presenti anche ne «Le carte del banco».

3. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

selezionando «Le tue carte» e scoprendo, selezionandole, «Le carte del banco» per visualizzare l'esito della giocata;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.

Se una o più de «Le tue carte» sono presenti ne «Le carte del banco» si vince il premio o i premi corrispondenti . La vincita complessiva è data dalla somma di tutti i premi vinti.

4. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

5. Una volta registrato nel sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l. il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

6. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito delle giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del Punto Vendita a Distanza.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 300.000 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 300.000 giocate, ammonta ad euro 239.970,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 70.000 premi di € 1,00
n. 9.000 premi di € 4,00
n. 5.000 premi di € 5,00
n. 3.000 premi di € 10,00
n. 1.500 premi di € 15,00
n. 180 premi di € 50,00
n. 80 premi di € 64,00
n. 60 premi di € 100,00
n. 39 premi di € 150,00
n. 30 premi di € 350,00
n. 20 premi di € 500,00
n. 1 premio di € 10.000,00

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

Le vincite sono accreditate dal Punto Vendita a Distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

1. Con separato decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è stabilita la data di cessazione della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Il mercante in fiera on-line» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dell'11 luglio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 202 del 31 agosto 2007.

Art. 7.

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà stabilita la data di cessazione della lotteria indetta con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2010
Ufficio controllo Ministeri Economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 174

10A14842

DECRETO 30 novembre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Sette e mezzo on line».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visti i decreti dirigenziali del 20 marzo 2008 e del 26 novembre 2009 che hanno prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali S.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che nelle more dei provvedimenti attuativi di cui alla legge 7 luglio 2009, n. 88, la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza sarà effettuata secondo le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Sette e mezzo on-line».

2. La distribuzione delle giocate avrà inizio il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto, di cui al successivo art. 6, di chiusura della lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Sette e mezzo on-line» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 7 novembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 28 novembre 2006.

3. Il prezzo di ciascuna giocata è di € 1,00.

Art. 2.

1. Sul sito internet del Punto Vendita a Distanza è presente una «vetrina», sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Sette e mezzo on line», recante i riquadri «Regolamento e vincite», «Prova» e «Gioca».

Accedendo al riquadro «Regolamento e vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, è possibile accedere al riquadro «Gioca», collegandosi così all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («Sette e mezzo on line»);

il prezzo della giocata (euro 1,00);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

il riquadro «Chiudi», nel caso non si voglia procedere oltre;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

una sintesi delle regole di gioco;

l'area di gioco costituita da tre rettangoli. Il primo contraddistinto dalla scritta «Banco» che riproduce il dorso di due carte da gioco ognuno riportante la scritta «sette e mezzo» ed il numero «7 ½»; il secondo contraddistinto dalla scritta «Le tue carte» che riproduce il dorso

di tre carte da gioco ognuno riportante la scritta «sette e mezzo» ed il numero «7 ½»; il terzo contraddistinto dalla scritta «La posta in gioco» riportante l'immagine di alcune monete;

la visualizzazione grafica della giocata, costituita dalla scoperta delle carte del «Banco», de «Le tue carte» e de «La posta in gioco», a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «questa volta non hai vinto» e l'indicazione della posta di gioco, in caso positivo con la frase «hai vinto congratulazioni!» e con l'indicazione dell'importo della vincita, costituita dalla posta di gioco;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci online»;

il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del Regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Sette e mezzo on line», pari ad euro 7.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

2. Il giocatore deve scoprire «La posta in gioco», le carte del «Banco» e le carte de «Le tue carte», attraverso una delle seguenti modalità alternative:

selezionando i rettangoli «La posta in gioco», «Banco» e «Le tue carte»;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza automaticamente le carte e l'importo della posta presenti nell'area di gioco.

Se il punteggio de «Le tue carte» supera il punteggio delle carte del «Banco» e non è superiore a sette e mezzo, si vince l'importo indicato ne «La posta in gioco». Per la determinazione del punteggio gli «assi» valgono un punto; il «J», la «Q» ed il «K» valgono mezzo punto.

3. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Una volta registrato nel sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l. il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

5. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito delle giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del Punto Vendita a Distanza.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate, costituiti ciascuno da 480.000 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 480.000 giocate, ammonta ad euro € 261.680,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 57.600 premi di € 1,00

n. 28.800 premi di € 2,00

n. 6.400 premi di € 7,00

n. 2.400 premi di € 10,00

n. 1.600 premi di € 20,00

n. 876 premi di € 40,00

n. 32 premi di € 70,00

n. 2 premi di € 700,00

n. 1 premio di € 7.000,00

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

Le vincite sono accreditate dal Punto Vendita a Distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

1. Con separato decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è stabilita la data di cessazione della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Sette e mezzo on-line» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 7 novembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 28 novembre 2006.

Art. 7.

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà stabilita la data di cessazione della lotteria indetta con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2010
Ufficio controllo Ministeri Economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 175

10A14843

DECRETO 30 novembre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «I dolcetti della fortuna on line».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visti i decreti dirigenziali del 20 marzo 2008 e del 26 novembre 2009 che hanno prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che nelle more dei provvedimenti attuativi di cui alla legge 7 luglio 2009, n. 88 la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza sarà effettuata secondo le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/90 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «I dolcetti della fortuna on-line».

2. La distribuzione delle giocate avrà inizio il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto, di cui al successivo art. 6, di chiusura della lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «I dolcetti della fortuna on-line» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 22 febbraio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 dell'8 marzo 2010.

3. Il prezzo di ciascuna giocata è di € 0,50.

Art. 2.

1. Sul sito internet del Punto Vendita a Distanza è presente una «vetrina», sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «I dolcetti della fortuna on line», recante i riquadri «Regolamento e vincite», «Prova» e «Gioca».

Accedendo al riquadro «Regolamento e vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, è possibile accedere al riquadro «Gioca», collegandosi così all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («I dolcetti della fortuna on line»);

il prezzo della giocata (euro 0,50);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

il riquadro «Chiudi», nel caso non si voglia procedere oltre;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

l'area di gioco costituita dall'immagine di una stuoia di bambù sulla quale, al centro, è riportata l'immagine di sei biscotti;

una sintesi delle regole di gioco;

la visualizzazione grafica della giocata consistente, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3, nell'aprire i biscotti, verificarne il contenuto;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «QUESTA VOLTA NON HAI VINTO»; in caso positivo con la frase «CONGRATULAZIONI HAI VINTO» e con l'indicazione dell'importo della vincita;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci online»;

i loghi di AAMS;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «I dolcetti della fortuna on line», pari ad euro 5.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

1. Il giocatore deve selezionare, cliccandoci sopra, i biscotti della fortuna per aprirli. Dentro ciascuno di essi di trova un biglietto sui cui è indicato un importo in denaro. Se si trovano tre biglietti con lo stesso importo si vince un premio pari all'importo trovato.

2. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

attraverso il meccanismo di interazione descritto al precedente punto 1;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.

3. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Una volta registrato nel sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l. il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

5. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito delle giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del Punto Vendita a Distanza.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 300.000 giocate erogabili.

La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 300.000 giocate, ammonta ad euro 106.250,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 60.000 premi di € 0,50;

n. 16.000 premi di € 2,00;

n. 2.150 premi di € 5,00;

n. 1.500 premi di € 10,00;

n. 250 premi di € 20,00;

n. 100 premi di € 50,00;

n. 7 premi di € 500,00;

n. 1 premio di € 5.000,00.

2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

Le vincite sono accreditate dal Punto Vendita a Distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

1. Con separato decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è stabilita la data di cessazione della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «I dolcetti della fortuna on-line» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 22 febbraio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 dell'8 marzo 2010.

Art. 7.

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà stabilita la data di cessazione della lotteria indetta con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 176

10A14844

DECRETO 7 dicembre 2010.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla «Monte Titoli S.p.a.» il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in

termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 dicembre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 96.892 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 dicembre 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 365 giorni con scadenza 15 dicembre 2011, fino al limite massimo in valore nominale di 4.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale= 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile, derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 dicembre 2010. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto, quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2011.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 dicembre 2010.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato, espresso con arrotondamento al terzo decimale, corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2010

p. Il direttore generale: CANNATA

10A14845

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 20 ottobre 2010.

Aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere ai graduati e militari di truppa in servizio di leva, spettanti, a decorrere dal 1° luglio 2010, agli allievi delle scuole militari.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 luglio 1986, n. 342, concernente l'aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati e ai militari di truppa in servizio di leva e, in particolare, l'art. 1, comma 2, che autorizza il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad aggiornare annualmente, con propri decreti, le misure delle predette paghe sulla base del tasso programmato di inflazione;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e, in particolare, la nota in calce alla tabella allegata alla legge medesima, nella parte in cui prevede che agli allievi delle scuole militari viene corrisposto il trattamento economico spettante ai militari di truppa di leva, dalla data del compimento del sedicesimo anno di età;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, ai sensi del quale le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono state sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005;

Visto il decreto interministeriale 24 luglio 2009 recante l'aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere spettanti, dal 1° luglio 2009, agli allievi delle scuole militari;

Ravvisata la necessità di provvedere all'aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere spettanti, a far data dal 1° luglio 2010, agli allievi delle scuole militari;

Considerato il tasso di inflazione programmato per il 2010, pari all'1,5 per cento;

Decreta:

Art. 1.

1. Le paghe nette giornaliere spettanti agli allievi delle Scuole militari «Nunziatella» e «Teulié», della Scuola navale militare «Francesco Morosini» e della Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» sono fissate, con decorrenza 1° luglio 2010, nelle seguenti misure:

a) allievi del primo anno: euro 3,45;

b) allievi del secondo anno: euro 3,79;

c) allievi del terzo anno: euro 4,14.

Art. 2.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in euro 3.394,80 per l'anno finanziario 2010 e in euro 6.734,25 per l'anno finanziario 2011, si provvede nell'ambito dei sottoindicati programmi della missione «Difesa e sicurezza del territorio» a carico dello stato di previsione del Ministero della difesa:

a) quanto a euro 2.147,28 per l'anno 2010 e euro 4.259,55 per l'anno 2011 nell'ambito del programma «Approntamento e impiego delle forze terrestri», U.P.B. 1.2.1, capitolo 4191;

b) quanto a euro 717,60 per l'anno 2010 e euro 1.423,50 per l'anno 2011 nell'ambito del programma «Approntamento e impiego delle forze navali», U.P.B. 1.3.1, capitolo 4311;

c) quanto a euro 529,92 per l'anno 2010 e euro 1.051,20 per l'anno 2011 nell'ambito del programma «Approntamento e impiego delle forze aeree», U.P.B. 1.4.1, capitolo 4461.

Roma, 20 ottobre 2010

Il Ministro: LA RUSSA

Il Ministro: TREMONTI

10A14712

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 ottobre 2010.

Modifica dei PP.DG 18 maggio 2007, 5 maggio 2008, 4 novembre 2008, 12 febbraio 2009, 14 gennaio 2010, 16 marzo 2010 e 30 luglio 2010 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società «Concilia S.r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti il PP.DG. 18 maggio 2007, 5 maggio 2008, 4 novembre 2008, 12 febbraio 2009, 14 gennaio 2010, 16 marzo 2010 e 30 luglio 2010 con i quali la società «Concilia s.r.l.», sita in Roma, Via Archimede n. 191, c.f. e P..1VA 02825340546, è stata iscritta al n. 8 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Viste le istanze 29 luglio 2010, prot. DAG 2 agosto 2010 n. 104500.E, 17 settembre 2010, prot. DAG 20 settembre 2010 n. 118700.E e 8 ottobre 2010 con le quali il rag. Angelo Bruni, nato a Viterbo il 15 agosto 1942, in qualità di legale rappresentante della società «Concilia s.r.l.» ha chiesto l'inserimento di quindici ulteriori sedi secondarie site in: Bergamo,Via XX Settembre 58/B (c/o Studio legale avv. D'Andrea), Cagliari, via Pasquale Cugia, 43 (c/o Studio legale Avv. G. Manca), Chieti, Corso Marrucino, 53 (c/o Studio commerciale Dott. F. Ruscetta), Caltanissetta, Piazza Giovanni XXIII, 8 (c/o Studio Legale Avv. M. Mancuso), Catania,Via Verona, 12 (presso Aletheia S.r.l.), Grosseto, Via Bolzano, 20 (c/o Studio Commerciale Associato Srs Consulting Cinelli, Mantiglioni, Burioni), Milano, Corso Monforte, 16 (c/o Studio legale Avv. G. Cipolla), Palermo, via Isidoro La Lumia, 11, (presso Studio legale Avv. Vania Limuti), Roma, Via Lima, 23 (c/o Studio commerciale Dott. M. Ceino), Roma, Via Francesco Crispi, 36, (c/o Studio legale Avv. A. Colvin), Torino, Via G. C. Cavalli, 22 G, (c/o Studio legale Avv. J. Noli), Torino, Corso Emanuele II, 123, (c/o Studio legale Talarico), Velletri, Via Lata, 217/E, (c/o Studio legale Avv. F. Gentili), Venezia, Via S.S. Romea, 260, (c/o Studio legale Avv. B. Guarnieri),

Viterbo, Via Igino Garbini, 38, (c/o Studio legale Avv. D. Scalabrelli) e la modifica dell'elenco dei conciliatori con: la cancellazione di una unità (in via non esclusiva) nella persona dell'avv. Moreschini Paola, nata a Viterbo il 25 ottobre 1963 e l'inserimento di ulteriori 24 unità (n. 2 in via esclusiva e n. 22 in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lett. *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6 comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

in via esclusiva:

dott. Fabbri Ferdinando, nato a San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena), il 31 dicembre 1954;

avv. Scalabrelli Danilo, nato a Montefiascone (Viterbo), il 30 aprile 1972;

in via non esclusiva:

avv. Ballerini Bruno, nato a Roma, il 23 novembre 1973;

avv. Caporossi Claudia, nata a Viterbo, l'8 agosto 1973;

dott. Cinelli Riccardo, Nato a Grosseto, il 31 dicembre 1971;

avv. Cipolla Giancarlo, nato a Caltanissetta, l'11 febbraio 1968;

avv. Colvin Andrew, nato a Berlino, il 13 luglio 1948;

avv. Cortivo Valentina, nata a Padova, il 18 novembre 1971;

avv. D'Andrea Gaetano, nato a Messina, il 28 maggio 1965;

avv. De Logu Pierpaolo, nato a Cagliari, il 27 dicembre 1956;

avv. Diana Diana, nata a Cagliari, il 25 settembre 1970;

avv. Forese Linda, nata a Milano, il 20 aprile 1971;

avv. Gentili Fabio, nato a Roma, il 26 maggio 1967;

avv. Ghielmi Paola, nata a Reggio Emilia, il 16 luglio 1965;

avv. Guarnieri Barbara, nata a Piove di Sacco (Padova), il 9 febbraio 1974;

dott. Liberatori Daniele, nato a Savona, il 2 febbraio 1970;

avv. Manca Giampaolo, nato a Cagliari, il 16 febbraio 1963;

avv. Mancuso Marcello, nato a Palermo, 1'8 aprile 1970;

dott. Marrucco Francesca, nata a Roma, il 12 giugno 1974;

avv. Noli Jolanda, nata a Roma, il 1º ottobre 1967;

avv. Pedrazzi Alessandro, nato a Milano, il 4 gennaio 1968;

avv. Poddie Francesca, nata a Belvì (Nuoro), il 7 gennaio 1971;

dott. Ruscetta Felice, nato ad Avezzano (L'Aquila), il 1º agosto 1958;

dott. Tomasi Riccardo, nato a Roma, il 5 giugno 1975,

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PP.DG. 18 maggio 2007, 5 maggio 2008, 4 novembre 2008, 12 febbraio 2009, 14 gennaio 2010, 16 marzo 2010 e 30 luglio 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, della società «Concilia s.r.l.», sita in Roma, Via Archimede n. 191, c.f. e P..IVA 02825340546, limitatamente all'elenco delle sedi secondarie e all'elenco dei conciliatori.

Dall'8 ottobre 2010, data della comunicazione, l'elenco delle sedi secondarie deve intendersi ampliato di 15 ulteriori unità: Bergamo, Via XX Settembre 58/B (c/o Studio legale avv. D'Andrea), Cagliari, Via Pasquale Cugia, 43 (c/o Studio legale Avv. G. Manca), Chieti, Corso Marrucino, 53 (c/o Studio commerciale Dott. F. Ruscetta), Caltanissetta Piazza Giovanni XXIII, 8 (c/o Studio legale Avv. M. Mancuso), Catania, Via Verona, 12 (presso Aletheia S.r.l.), Grosseto, Via Bolzano, 20 (c/o Studio commerciale associato Srs Consulting Cinelli, Mantiglioni, Burioni), Milano, Corso Monforte, 16 (c/o Studio legale Avv. G. Cipolla), Palermo via Isidoro La Lumia, 11, (presso Studio legale Avv. Vania Limuti), Roma, Via Lima, 23 (c/o Studio commerciale Dott. M. Ceino), Roma,Via Francesco Crispi, 36, (c/o Studio legale Avv. A. Colvin), Torino, Via G. C. Cavalli , 22 G, (c/o Studio legale Avv. J. Noli), Torino, Corso Emanuele II, 123, (c/o Studio legale Talarico), Velletri, Via Lata, 217/E, (c/o Studio legale Avv. F. Gentili), Venezia, Via S.S. Romea, 260, (c/o Studio legale Avv. B. Guarnieri), Viterbo, Via Igino Garbini, 38, (c/o Studio legale Avv. D. Scalabrelli).

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lett. *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ridotto di una unità: (in via non esclusiva), avv. Moreschini Paola, nata a Viterbo il 25 ottobre 1963.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lett. *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di ventiquattro unità: (n. 2 in via esclu-

siva) dott. Fabbri Ferdinando, nato a San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena), il 31 dicembre 1954 e avv. Scalabrelli Danilo, nato a Montefiascone (Viterbo), il 30 aprile 1972 e (n. 22 in via non esclusiva) avv. Ballerini Bruno, nato a Roma, il 23 novembre 1973, avv. Caporossi Claudia, nata a Viterbo, l'8 agosto 1973, dott. Cinelli Riccardo, nato a Grosseto, il 31 dicembre 1971, avv. Cipolla Giancarlo, nato a Caltanissetta, l'11 febbraio 1968, avv. Colvin Andrew, nato a Berlino, il 13 luglio 1948, avv. Cortivo Valentina, nata a Padova, il 18 novembre 1971, avv. D'Andrea Gaetano, nato a Messina, il 28 maggio 1965, avv. De Logu Pierpaolo, nato a Cagliari, il 27 dicembre 1956, avv. Diana Diana, nata a Cagliari, il 25 settembre 1970, avv. Forese Linda, nata a Milano, il 20 aprile 1971, avv. Gentili Fabio, nato a Roma, il 26 maggio 1967, avv. Ghielmi Paola, nata a Reggio Emilia, il 16 luglio 1965, avv. Guarnieri Barbara, nata a Piove di Sacco (Padova), il 9 febbraio 1974, dott. Liberatori Daniele, nato a Savona, il 2 febbraio 1970, avv. Manca Giampaolo, nato a Cagliari, il 16 febbraio 1963, avv. Mancuso Marcello, nato a Palermo, l'8 aprile 1970, dott. Marrucco Francesca, nata a Roma, il 12 giugno 1974, avv. Noli Jolanda, nata a Roma, il 1 ottobre 1967, avv. Pedrazzi Alessandro, nato a Milano, il 4 gennaio 1968, avv. Poddie Francesca, nata a Belvì (Nuoro), il 7 gennaio 1971, dott. Ruscetta Felice, nato ad Avezzano (L'Aquila), il 1º agosto 1958 e dott. Tomasi Riccardo, nato a Roma, il 5 giugno 1975.

Resta ferma l'iscrizione al n. 8 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 20 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A14441

PROVVEDIMENTO 21 ottobre 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società a responsabilità limitata «Orsa Consulting S.r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 5 luglio 2010, prot. m. dg DAG 16 luglio 2010 n.97523.E e 14 ottobre 2010 con le quali il dott. Sanfilippo Roberto, nato a Genova il 4 aprile 1970, in qualità di legale rappresentante della società a responsabilità limitata «Orsa Consulting s.r.l.» con sede legale in Palermo, via Menandro snc, c.f. e P.IVA 05134190825, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società a responsabilità limitata «Orsa Consulting s.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in Palermo, via Menandro, snc;

che i formatori nelle persone di:

prof. Natoli Roberto, nato a Palermo il 6 settembre 1976;

avv. Picone Maria Antonia, nata a Porto Empedocle l'8 gennaio 1959;

dott. Tumbiolo Alberto Marcello, nato a Mazara del Vallo il 19 aprile 1962,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli artt. 4, comma 4, lett. *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone

l'accreditamento della società responsabilità limitata «Orsa Consulting s.r.l.» con sede legale Roma, via Menandro, snc, C.F. e P. IVA 05134190825, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 21 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A14442

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 novembre 2010.

Sostituzione di un componente della commissione speciale per gli esercenti attività commerciali del Comitato provinciale I.N.P.S. di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PARMA

Visti i decreti direttoriali n. 17 del 14 settembre 2010 e n. 19 del 28 settembre 2010, rispettivamente di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Parma e della Commissione speciale esercenti attività commerciali;

Preso atto delle dimissioni rassegnate in data 7 ottobre 2010 dal sig. Filippo Guarnieri componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Parma in rappresentanza dei lavoratori autonomi;

Vista la nota dell'Ascom di Parma con la quale veniva segnalato quale proprio rappresentante in seno al Comitato stesso il sig. Fabrizio Bocchialini, codice fiscale BCCFRZ38T22G337K, in sostituzione del sig. Filippo Guarnieri dimissionario;

Ritenuto di dover provvedere alla predetta sostituzione;

Decreta

il sig. Fabrizio Bocchialini è nominato membro del Comitato provinciale I.N.P.S. di Parma e Presidente della Commissione speciale esercenti attività commerciali in seno al Comitato medesimo in rappresentanza dei lavoratori autonomi, in sostituzione del sig. Filippo Guarnieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Parma, 16 novembre 2010

Il direttore provinciale: GIORDANO

10A14444

DECRETO 17 novembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. (Decreto n. 55385).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto l'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 287/08, del 5 settembre 2008, di dichiarazione di insolvenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 29 agosto 2008, di ammissione della società Alitalia Linee aeree italiane S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

Visto l'accordo in data 13 ottobre 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alitalia Linee aeree italiane S.p.a., nonché delle oo.ss., con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, in favore di un numero massimo di 5.751 dipendenti a rotazione (di cui 1.765 unità appartenenti al personale navigante tecnico, 1.383 unità appartenenti al personale navigante di cabina e 2.603 unità appartenenti al personale di terra);

Visto il decreto ministeriale n. 44416, del 6 novembre 2008, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 5.751 dipendenti a rotazione della società Alitalia Linee aeree italiane S.p.a., per il periodo dal 14 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008;

Visto il successivo accordo del 24 novembre 2008 intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alitalia Linee aeree italiane S.p.a. nonché delle oo.ss., che assorbe ed integra il precedente accordo del 13 ottobre 2008, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, per un totale di 8.429 dipendenti a zero ore (di cui 2.716 appartenenti al personale di terra, 1.791 piloti e 3.922 assistenti di volo), a decorrere dal 25 novembre 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 44552, del 1° dicembre 2008, con il quale è stato annullato, limitatamente al periodo dal 25 novembre 2008 al 31 dicembre 2008, il decreto ministeriale n. 44416 del 6 novembre 2008 e con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 8.429 dipendenti a zero ore della società Alitalia Linee aeree italiane S.p.a., per il periodo dal 25 novembre 2008 al 13 aprile 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 45970, del 13 maggio 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di di 3.161 dipendenti a zero ore (di cui: 1.062 appartenenti al personale di terra; 665 piloti; 1.434 assistenti di volo) della società Alitalia Linee aeree italiane S.p.a., per il periodo dal 14 aprile 2009 al 31 ottobre 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 48299, del 25 novembre 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 3.161 dipendenti a zero ore (di cui: 1.062 appartenenti al personale di terra; 665 piloti; 1.434 assistenti di volo) della società Alitalia Linee aeree italiane S.p.a., per il periodo dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010;

Visto il decreto ministeriale n. 52223, del 30 maggio 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 3.161 dipendenti a zero ore (di cui: 1.062 appartenenti al personale di terra; 665 piloti; 1.434 assistenti di volo) della società Alitalia Linee aeree italiane S.p.a., per il periodo dal 1° maggio 2010 al 31 ottobre 2010;

Vista l'istanza con la quale la società Alitalia Linee aeree italiane S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, a decorrere dal 1° novembre 2010, ai sensi del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° novembre 2010 al 30 aprile 2011, per un totale di 2.618 dipendenti della società Alitalia Linee aeree italiane S.p.a., ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 24 novembre 2008, che assorbe ed integra il precedente accordo governativo del 13 ottobre 2008, in favore di un totale di 2.618 dipendenti a zero ore, di cui:

934 appartenenti al personale di terra;

555 piloti;

1129 assistenti di volo;

della società Alitalia Linee aeree italiane S.p.a., sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale;

Al fine di garantire l'operatività del servizio di trasporto aereo, fino alla definitiva cessazione dell'attività, l'azienda procederà alle sospensioni dei lavoratori applicando meccanismi di rotazione, sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del 24 novembre 2008.

Periodo dal 1° novembre 2010 al 30 aprile 2011.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società Alitalia Linee aeree italiane S.p.a. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale nell'ambito dei 48 mesi previsti dall'accordo governativo del 24 novembre 2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2010

Il Ministro: SACCONI

10A14443

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

DELIBERAZIONE 27 ottobre 2010.

Finanziamento di progetti di sussidiarietà per gli anni 2011-2012 da realizzarsi nell'ambito dello stanziamento di competenza previsto per l'anno finanziario 2011. (Deliberazione n. 10/2010/SG).

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

PREMESSA.

La Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 «per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale», ratificata dall'Italia con legge 31 dicembre 1998, n. 476, pone tra gli obiettivi più significativi l'obbligo per gli Stati firmatari e ratificanti di inserire tra le priorità politiche «misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia di origine». La Commissione per le adozioni internazionali, quale Autorità centrale cui sono state attribuiti poteri e funzioni diversificate (di politica generale, dì amministrazione e controllo) ha fatto proprio l'impegno assunto dall'Italia e — nell'ambito delle attività di coordinamento delle amministrazioni centrali e periferiche nella materia di competenza ed in collaborazione con le organizzazioni del privato sociale — ha scelto di promuovere lo sviluppo progettuale degli interventi e la messa in rete di tutte le competenze connesse alle politiche che interessano l'adozione di minori stranieri. Tale scelta è avvertita come esigenza di coinvolgimento sia degli enti autorizzati allo svolgimento delle procedure di assistenza delle coppie adottive sia di altri soggetti istituzionali impegnati sul versante della protezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel quadro culturale disegnato dalle Convenzioni internazionali.

In tale programma si collocano le scelte operate dalla Commissione per le adozioni internazionali nella riunione del 27 ottobre 2010 inerenti la finalizzazione dello stanziamento di euro 3.000.000 per finanziare progetti di sussidiarietà.

Il presente bando esclude i Paesi che hanno bloccato in modo permanente l'adozione di minori all'estero (es: Romania) o Paesi ove non vi sono prospettive di allargamento della collaborazione in materia di adozioni (es. Bielorussia e Paesi ove vige l'istituto della kafala).

La Commissione, con il presente bando, ha inteso proseguire ed ampliare la collaborazione, avviata con gli enti autorizzati fin dal 2001, rivelatasi positiva per le parti.

La presentazione e la realizzazione dei progetti è riservata agli enti che, alla data del 31 dicembre 2010, risultano essere stati autorizzati, ai sensi dell'art. 39-*ter* della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, ed operativi nelle aree geografiche interessate dai progetti.

Nella realizzazione di ciascun progetto è auspicabile il concorso di più enti autorizzati per lo stesso Paese.

La ripartizione del contributo della Commissione per le adozioni internazionali, riferita a ciascun progetto approvato, terrà conto delle risorse umane, finanziarie e di mezzi direttamente impegnati dagli enti proponenti il progetto o dagli stessi messi a disposizione. Il contributo della Commissione non potrà superare euro 200.000 per ciascun progetto approvato.

Possono concorrere alla realizzazione del progetto altri soggetti pubblici e/o privati previamente individuati e indicati al momento della presentazione del progetto. Ai fini dell'erogazione del finanziamento è, pertanto, necessario conoscere, fin dall'inizio, come si articola tra i vari attori coinvolti la partecipazione al progetto.

OBIETTIVI E CONTENUTI DEI PROGETTI - SOGGETTI PARTECIPANTI.

I progetti presentati dagli enti devono essere finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dell'abbandono dei minori nel Paese di origine, mediante la realizzazione di interventi che consentano il loro permanere in famiglia e, più in generale, nella comunità di appartenenza, rafforzando ove possibile l'apporto dell'associazionismo locale, familiare e giovanile.

La Commissione per le adozioni internazionali, in sede di valutazione, privilegerà i progetti aventi come obiettivo:

a) la deistituzionalizzazione e l'accoglienza dei minori, nella famiglia di origine, in affidamento etero familiare o in casa famiglia, anche mediante esperienze pilota da attuarsi in partnership con ONG locali ed in collaborazione con le autorità pubbliche che sovraintendono alla gestione ed al controllo dei minori rimasti senza cure dei genitori;

b) l'aiuto, anche mediante forme di micro credito, alle madri adolescenti ed alle coppie giovani per acquisire competenza genitoriale onde prevenire l'abbandono dei minori;

c) la riduzione del fenomeno dei «bambini di strada» mediante costituzione di case famiglia, laboratori di apprendistato giovanile per adolescenti e/o «focolari», ove possa svilupparsi un corretto processo educativo;

d) il censimento e la registrazione dei minori non identificati; l'attivazione delle procedure giudiziarie e amministrative per l'avvio all'adozione dei minori privi di tutela parentale;

e) la sistematizzazione e la raccolta dati dei minori fuori del contesto familiare al fine di consentire alle autorità locali di avere un quadro chiaro e definito dell'infanzia fuori dal contesto familiare;

f) il reinserimento sociale dei minori prossimi alla maggiore età, i quali devono lasciare gli istituti, secondo le previsioni di legge del Paese, mediante programmi di monitoraggio, supporto psicologico per prevenire le devianze, tutoring per l'inserimento lavorativo, supporto logistico e servizi abitativi temporanei, altre forme di sostegno generatrici di reddito;

g) la prevenzione della mortalità infantile e di patologie caratteristiche dell'area geografica di riferimento nonché la cura e l'assistenza medica di minori colpiti da malattie che ne compromettono l'accoglienza sia in affidamento sia in adozione e di donne in stato di gravidanza;

h) la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica (comprendendo l'educazione pre-scolastica, il sostegno alla scolarizzazione, l'attività extra scolastica e la qualità dell'offerta formativa);

i) la valorizzazione di risorse locali e di istituzioni del Paese ove si realizza il progetto che siano in grado di assicurare, negli anni successivi, il proseguimento del progetto promosso, affinché non si vanifichi il beneficio dell'intervento svolto e delle risorse impegnate;

l) la formazione degli operatori coinvolti nel sistema di protezione dell'infanzia al fine di prevenire l'abbandono e di promuovere la reintegrazione familiare, l'affido etero familiare e l'adozione nazionale;

m) la creazione e formazione di figure professionali competenti in materia di mediazione familiare, per l'attivazione di interventi mirati a prevenire conflitti all'interno della famiglia e del gruppo sociale;

n) il concorso e sostegno di iniziative di promozione dell'adozione nazionale da parte delle autorità competenti del Paese di riferimento.

Per ciascun progetto deve essere indicato il nominativo del coordinatore di progetto. Devono, altresì, essere indicati:

2. gli enti autorizzati realizzatori;

3. le altre organizzazioni che operano nel campo della protezione di minori concorrenti alla realizzazione;

4. le istituzioni aderenti:

   amministrazioni centrali;

   regioni;

   enti locali;

   organismi internazionali;

   Comunità europea;

5. l'esatta localizzazione dell'intervento;

6. le amministrazioni interessate dei Paesi stranieri;

7. eventuali organismi stranieri coinvolti (fondazioni, organizzazioni del privato sociale, istituti per minori etc.);

8. il costo del progetto dettagliando gli apporti degli enti realizzatori e quelli dei soggetti sostenitori:

   le risorse umane e finanziarie;

   i mezzi strumentali;

9. la durata del progetto e le fasi intermedie di realizzazione;

10. il finanziamento richiesto alla Commissione.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO.

I progetti, firmati dai responsabili legali degli enti proponenti e dal coordinatore di progetto, devono essere presentati in doppio originale e una copia, e ove possibile in formato elettronico (CD ROM). Essi dovranno essere inviati alla Commissione per le adozioni internazionali, largo Chigi n. 19 - 00187 Roma, entro e non oltre il 30 giugno 2011 (farà fede il timbro postale o il timbro sulla bolla di accompagnamento per le spedizioni a mezzo corriere). Non saranno valutati i progetti spediti fuori termine.

Ogni progetto deve articolarsi in una prima parte illustrativa delle finalità e degli obiettivi ed in una seconda parte contenente tutti gli altri elementi indicati nel presente bando.

Il progetto deve essere inoltre corredato di una dichiarazione del coordinatore di progetto che attesti, sotto la propria responsabilità, che nessuno degli enti autorizzati presentatori ha ricevuto finanziamenti per la stessa iniziativa. Dalla documentazione deve emergere chiaramente se il progetto è da realizzarsi con il contributo di altri organismi pubblici e, in questo caso, l'ammontare e la finalizzazione dello specifico finanziamento.

AVVIO E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.

La data di avvio del progetto dovrà essere comunicata e dimostrata entro 2 mesi dalla data di comunicazione del finanziamento da parte della Commissione.

Nel caso in cui il progetto sia stato avviato precedentemente alla data di comunicazione del finanziamento, l'ente dovrà documentare la data di avvio e le attività già realizzate.

Si rappresenta che la Commissione per le adozioni internazionali, qualora verifichi il mancato avvio del progetto entro 2 mesi dalla data di comunicazione del finanziamento, procederà alla revoca del finanziamento stesso.

La durata massima dei progetti non può essere superiore a 18 mesi.

Non saranno concesse proroghe del termine di realizzazione degli interventi programmati se non determinate da eventi eccezionali e non prevedibili al momento della presentazione del progetto. Non è consentito apportare modifiche, non concordate preventivamente con la Commissione, al budget presentato unitamente al progetto sottoposto all'approvazione.

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEI PROGETTI.

La Commissione per le adozioni internazionali esaminerà e approverà entro i centoventi giorni successivi, alla

scadenza del termine di presentazione, i progetti che meglio realizzano gli obiettivi del presente bando.

La Commissione per le adozioni internazionali, in sede di approvazione, ripartirà lo stanziamento previsto in relazione alla complessità degli interventi e alla dimensione dei singoli progetti. Il contributo della Commissione non potrà superare euro 200.000 per ciascun progetto approvato.

La Commissione per le adozioni internazionali valuterà i progetti pervenuti sulla base dei criteri riportati nell'allegato 4.

RACCOMANDAZIONI E LIMITAZIONI.

Al fine di evitare la polverizzazione delle risorse si auspica la presentazione di un numero limitato di progetti che veda coinvolti più enti, i quali dovranno tenere conto della disponibilità complessiva delle risorse previste dal presente bando.

La Commissione per le adozioni internazionali ha scelto quali principali destinatari del finanziamento gli enti autorizzati, cui possono associarsi altri soggetti pubblici e privati, ritenendo che la responsabilità di predisporre e realizzare tali progetti sia prioritariamente da riconoscersi agli enti medesimi; saranno pertanto esclusi da ogni valutazione i progetti presentati da altri soggetti pubblici o privati in qualità di capi-progetto.

VOCI DI SPESA NON AMMESSE A FINANZIAMENTO.

Non sono finanziabili le voci del progetto relative a:

acquisto di beni immobili, costruzione e ristrutturazione immobiliari, con eccezione di modesti adeguamenti indispensabili per la realizzazione degli obiettivi del progetto;

oneri riferiti a ideazione, progettazione e coordinamento;

oneri relativi a personale italiano espatriato;

spese di viaggio e missione da e per l'Italia;

spese di coordinamento e funzionamento;

spese di monitoraggio e valutazione;

oneri per «imprevisti» o per voci non specificate;

donazioni in denaro agli istituti;

oneri riferiti a convegni e conferenze;

oneri riferiti a borse di studio da parte dell'ente.

PUBBLICIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI APPROVATI E MODALITÀ DI EROGAZIONE.

Nel quadro della più ampia pubblicità degli interventi, al fine di una corretta ed immediata informazione, dopo l'approvazione dei progetti verrà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito web della Commissione per le adozioni internazionali, dei finanziamenti, dell'oggetto e dei destinatari.

L'erogazione dei finanziamenti avverrà successivamente all'approvazione da parte degli organi di controllo e si articolerà come di segue:

a) il 25% dopo almeno tre mesi dall'avvio del progetto, a seguito di relazione particolareggiata dell'attività svolta;

b) il 50% dopo almeno sei mesi dall'avvio del progetto, a seguito di relazione particolareggiata sullo stato di avanzamento del progetto;

c) il rimanente 25% a conclusione delle attività progettuali, a seguito di presentazione di relazione da cui risulti che gli obiettivi perseguiti sono stati realizzati.

Per la formalizzazione del credito l'ente capo-progetto presenterà la nota di debito con le relazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, onde consentire ogni valutazione preliminare al nulla osta alla liquidazione.

Ogni relazione dovrà essere corredata di:

un prospetto contabile riepilogativo contenente l'elenco di tutte le fatture e/o scontrini fiscali riportati in ordine cronologico, la descrizione di ogni voce di spesa con l'indicazione per ognuna dell'importo in moneta locale ed in euro, la quota a carico della Commissione e quella a carico dell'ente o dei soggetti che concorrono alla realizzazione del progetto;

nota di debito per gli importi percentuali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente capoverso, unitamente alla documentazione contabile giustificativa, che dovrà essere in originale ed in copia; in mancanza dell'originale potrà essere prodotta la copia conforme.

Ogni fattura o scontrino fiscale deve indicare l'importo in moneta locale e l'importo in euro, avendo come riferimento la valuta della data di emissione della fattura o scontrino oppure la valuta media del mese di emissione; se tale documentazione è in lingua locale occorre allegare la traduzione in lingua italiana.

Gli enti realizzatori dei progetti finanziati sono esonerati dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Gli importi relativi alle singole prestazioni e l'ammontare complessivo del finanziamento non è soggetto a I.V.A. ai sensi del decreto legislativo n. 60/1997 sulle O.N.L.U.S.

Si dispone la pubblicazione del presente bando in *Gazzetta Ufficiale* e la sua comunicazione a tutti gli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera *e)*, della legge 31 dicembre 1998, n. 476.

Roma, 27 ottobre 2010

Il presidente: GIOVANARDI

ALLEGATO *1*

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO DEL PROGETTO

Titolo progetto

Ente proponente

Enti partecipanti

Partners diversi dagli enti autorizzati

Area geografica

Localizzazione degli interventi (Paese, Provincia, Città, altro)

Paese:
Provincia:
Città :
Altro:

Costo complessivo del progetto

Finanziamento richiesto alla Commissione per le Adozioni Internazionali

Descrizione sintetica dei contenuti del progetto

(idea progettuale, obiettivi, contesto di riferimento, principali attività, beneficiari diretti ed indiretti, risultati attesi)

Sintesi degli obiettivi generali del progetto

(indicare quali obiettivi del bando si intendono raggiungere)

Sintesi degli obiettivi specifici del Progetto

(obiettivi particolari nell'ambito di quelli generali)

1.
2.
3.
…

Beneficiari del Progetto

Diretti	Indiretti

Risultati attesi ed indicatori di valutazione

Obiettivo n.	Risultati Attesi	Indicatori di Valutazione
1.		
2.		
3.		
…		

ALLEGATO *2*

CRONOGRAMMA

Durata del Progetto n. mesi **(max 18 mesi)**

Descrizione delle attività e cronogramma

n.	Descrizione attività *	**Durata Prevista (n. mesi)**	**Partners coinvolti** (Proponente compreso)
1.			
2.			
3.			
4.			
...			
...			
...			
...			

*Se le attività si svolgono in più località, quest'ultime devono essere indicate

ALLEGATO *3*

descrizione dettagliata delle attività	durata		unità (es. personale, attrezzi, altro)	costo unitario in €	costo totale in €	risorse finanziarie			altre risorse			finanziamento richiesto alla Commissione
	I anno	II anno				enti promotori	partner locali	partners naz./int.	enti promotori	partner locali	partners naz./int.	
totale												

ALLEGATO *4*

SCHEDA VALUTAZIONE

	Corrispondenza del progetto agli obiettivi prioritari indicati dal bando			*Punteggio*
A)	la deistituzionalizzazione e l'accoglienza dei minori, nella famiglia di origine, in affidamento etero familiare o in casa famiglia anche mediante esperienze pilota da attuarsi in partnership con ONG locali ed in collaborazione con le autorità pubbliche che sovraintendono alla gestione ed al controllo dei minori rimasti senza cure dei genitori;	**sì** ☐	**no** ☐	max 3 punti
B)	l'aiuto, anche mediante forme di micro credito, alle madri adolescenti ed alle coppie giovani per acquisire competenza genitoriale onde prevenire l'abbandono dei minori;	**sì** ☐	**no** ☐	max 3 punti
C)	la riduzione del fenomeno dei ''bambini di strada'' mediante costituzione di case famiglia, laboratori di apprendistato giovanile per adolescenti e/o ''focolari'', ove possa svilupparsi un corretto processo educativo;	**sì** ☐	**no** ☐	max 3 punti
D)	il censimento e la registrazione dei minori non identificati; l'attivazione delle procedure giudiziarie e amministrative per l'avvio all'adozione dei minori privi di tutela parentale;	**sì** ☐	**no** ☐	max 3 punti
E)	La sistematizzazione e la raccolta dati dei minori fuori del contesto familiare al fine di consentire alle autorità locali di avere un quadro chiaro e definito dell'infanzia fuori dal contesto familiare;	**sì** ☐	**no** ☐	max 3 punti
F)	il reinserimento sociale dei minori prossimi alla maggiore età, i quali devono lasciare gli istituti, secondo le previsioni di legge del Paese, mediante programmi di monitoraggio, supporto psicologico per prevenire le devianze, tutoring per l'inserimento lavorativo, supporto logistico e servizi abitativi temporanei, altre forme di sostegno generatrici di reddito;	**sì** ☐	**no** ☐	max 3 punti
G)	la prevenzione della mortalità infantile e di patologie caratteristiche dell'area geografica di riferimento nonché la cura e l'assistenza medica di minori colpiti da malattie che ne compromettono l'accoglienza sia in affidamento sia in adozione e di donne in stato di gravidanza;	**sì** ☐	**no** ☐	max 3 punti
H)	la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica (comprendendo l'educazione pre-scolastica, il sostegno alla scolarizzazione, l'attività extra scolastica e la qualità dell'offerta formativa);	**sì** ☐	**no** ☐	max 3 punti
I)	la valorizzazione di risorse locali e di istituzioni del Paese ove si realizza il progetto che siano in grado di assicurare, negli anni successivi, il proseguimento del progetto promosso, affinché non si vanifichi il beneficio dell'intervento svolto e delle risorse impegnate;	**sì** ☐	**no** ☐	max 3 punti
L)	La formazione degli operatori coinvolti nel sistema di protezione dell'infanzia al fine di prevenire l'abbandono e di promuovere la reintegrazione familiare, l'affido etero familiare e l'adozione nazionale;	**sì** ☐	**no** ☐	max 3 punti
M)	La creazione e formazione di figure professionali competenti in materia di mediazione familiare, per l'attivazione di interventi mirati a prevenire conflitti all'interno della famiglia e del gruppo sociale;	**sì** ☐	**no** ☐	max 3 punti
N)	Il concorso e sostegno di iniziative di promozione dell'adozione nazionale da parte delle autorità competenti del Paese di riferimento.	**sì** ☐	**no** ☐	max 3 punti

Metodologia attuata					max 5 punti
Coinvolgimento strutture e Autorità locali	**SI**		**NO**		max 5 punti
Concretezza del progetto	**SI**		**NO**		max 5 punti
Quota parte di finanziamento destinato ad interventi in strutture e risorse del territorio					max 5 punti
Conoscenza della realtà locale					max 5 punti
Chiarezza e fattibilità del piano delle attività (corrispondenza fra attività, obiettivi, risultati)					max 5 punti
Il progetto rappresenta una seconda fase di un precedente progetto					max 5 punti
Numero dei beneficiari					max 5 punti
Risultati attesi					max 5 punti
Note					**Totale punteggio**

Il punteggio minimo conseguibile per l'ammissione al finanziamento è di 48 ed il punteggio massimo è pari a 81

10A14713

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 24 novembre 2010.

Riclassificazione, regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di aggiunta di nuova indicazione terapeutica del medicinale PROTOPIC (tacrolimus). (Determinazione /C 462/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il Prof. Guido Rasi Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la Società Astellas Pharma Europe B.V. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale PROTOPIC;

Vista la domanda con la quale la ditta Astellas Pharma Europe B.V. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità delle nuove indicazioni terapeutiche e la riclassificazione delle confezioni da 0,03% e 0,1% unguento da 30 g e 10 g;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 6 ottobre 2010;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 14 ottobre 2010;

Vista la deliberazione n. 27 in data 21 ottobre 2010 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PROTOPIC (tacrolimus), compresa la nuova indicazione terapeutica: Trattamento di mantenimento della dermatite atopica da moderata a severa per la prevenzione delle riacutizzazioni e per il prolungamento degli intervalli liberi da esacerbazioni in pazienti con riacutizzazioni molto frequenti (4 o più volte l'anno) che abbiano manifestato una risposta iniziale a un trattamento di un massimo 6 settimane con tacrolimus unguento due volte al giorno (lesioni scomparse, quasi scomparse o presenti in forma lieve).

è rimborsato come segue:

Confezione: 0,03% unguento 1 tubo 30 g uso cutaneo - A.I.C. n. 035575012/E (in base 10) 11XP74 (in base 32);

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 22,36.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 36,90.

Confezione: 0,1% unguento 1 tubo 30 g uso cutaneo - A.I.C. n. 035575036/E (in base 10) 11XP7W (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 25,15.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 41,50.

Confezione: 0,03% unguento uso cutaneo laminato 10 g 1 tubo - A.I.C. n. 035575051/E (in base 10) 11XP8C (in base 32)

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 7,45.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 12,23.

Confezione: 0,1% unguento uso cutaneo tubo laminato 10 g 1 tubo - A.I.C. n. 035575063/E (in base 10) 11XP8R (in base 32)

Classe di rimborsabilità «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 8,38.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,83.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio su Ex Factory alle strutture pubbliche secondo le condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PROTOPIC (tacrolimus): è la seguente: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – dermatologo, allergologo, pediatra (RRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (Gazzetta Ufficiale 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 novembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A14485

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 11 novembre 2010.

Modifica ed integrazione del piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR e successive modificazioni ed integrazioni.

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 11 novembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTA la delibera n. 26/08/CIR del 14 maggio 2008 recante: "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 2008 – Supplemento. Ordinario n. 181;

VISTA la delibera n. 34/09/CIR del 09 luglio 2009, recante "Misure urgenti di modifica ed integrazione del piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 6 agosto 2009;

VISTA la delibera n. 72/09/CIR del 26 novembre 2009, recante "Disposizioni per la fornitura dei servizi di informazione elenco abbonati anche mediante SMS/MMS", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 2010 – Supplemento Ordinario n. 4;

VISTA la delibera n. 80/09/CIR del 16 dicembre 2009, recante "Misure urgenti di modifica ed integrazione del piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR e s.m.i", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 2010;

VISTA la delibera n. 2/10/CIR del 27 gennaio 2010, recante "Consultazione pubblica concernente modifica ed integrazione del Piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR e s.m.i.";

CONSIDERATI gli esiti della suddetta consultazione, come sintetizzati nell'Allegato 1 al presente provvedimento, per ciascuna delle proposte avanzate, unitamente alle valutazioni dell'Autorità;

VISTA la delibera n. 17/10/CIR del 6 maggio 2010, recante "Autorizzazione a proseguire in via temporanea l'uso di numerazioni in decade 4", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 29 maggio 2010;

VISTA la comunicazione prot. 6508 del 27 aprile 2010, acquisita il 3 maggio 2010 al protocollo generale dell'Autorità n. 27164, con la quale il Ministero delle politiche agricole dichiara che il servizio denominato "SMS consumatori" è da annoverarsi tra i servizi di pubblica utilità e chiede pertanto l'assegnazione di una numerazione breve per lo svolgimento di detto servizio;

CONSIDERATO che il servizio in questione adotta la modalità di comunicazione tramite SMS e risulta fornito, fino ad ora, su una numerazione in decade 4 appartenente ad una delle sottodecadi che il Piano di numerazione riserva alla fornitura di servizi a sovrapprezzo e che, quindi, tale numerazione debba essere sostituita;

RITENUTO opportuno, trattandosi di un servizio con natura di pubblica utilità, adottare per esso una numerazione che risulti in continuità con la precedente e che presenti caratteristiche di familiarità per i consumatori, in particolare scegliendo una numerazione ancora in decade 4, ovverossia nella decade tipicamente destinata all'offerta di servizi in modalità SMS/MMS e trasmissione dati;

RITENUTO che per analoghe future esigenze di numerazioni per servizi di pubblica utilità svolti attraverso SMS potranno parimenti essere individuate numerazioni in decade 4;

VISTE le interlocuzioni successivamente intercorse con il predetto Ministero delle politiche agricole, mediante le quali si è evidenziata la possibilità di assegnare per il servizio in questione la numerazione breve a cinque cifre 45045;

CONSIDERATI gli esiti delle audizioni tenutesi con gli operatori in data 16 giugno 2010 ed in data 2 luglio 2010, in merito alle tematiche inerenti l'assegnazione di risorse di numerazione agli operatori mobili virtuali;

VISTA la nota tramite la quale il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni, prot. 44991 del 6 luglio 2010, acquisita il 13 luglio 2010 al protocollo generale dell'Autorità n. 43238, in relazione alla numerazione in decade 3 utilizzata dagli operatori che offrono servizi mobili e personali, informa circa il numero di risorse di numerazioni attualmente disponibili per tali servizi nonché il numero dei codici di instradamento e di accesso alla segreteria telefonica assegnati a ciascun soggetto abilitato allo svolgimento di tali servizi e con la quale il predetto Ministero richiede di specificare, in occasione del presente provvedimento, che "*le risorse di numerazione usate per l'instradamento della segnalazione e per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica sono soggetti al medesimo contributo stabilito per quella dei servizi mobili e personali.*";

CONSIDERATO che, nelle mutate condizioni di assegnazione della risorsa di numerazione, previste dal presente provvedimento, la disponibilità di risorse di numerazione debba essere resa compatibile con la possibilità di acquisire la medesima numerazione da parte di altri soggetti e che tale situazione richiede la definizione di specifiche regole e leve gestionali finalizzate a soddisfare le legittime esigenze di un numero potenzialmente maggiore di richiedenti ed a prevenire, nel contempo, l'insorgenza di situazioni di scarsità della risorsa;

CONSIDERATO che, in ragione delle esigenze testé esposte, il suddetto Ministero possa conseguentemente, nell'ambito degli interventi volti a definire l'importo dei contributi amministrativi corrispondenti alle nuove modalità di assegnazione della risorsa numerazione previste nel presente provvedimento, riconsiderare la prassi precedentemente adottata in merito ai contributi per l'uso di codici per l'instradamento della segnalazione e per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica;

RITENUTO in ogni caso che, in linea con la normativa, l'importo del contributo amministravo per ciascun codice assegnato, nell'ambito di una medesima tipologia di numerazione, sia commisurato alla lunghezza del codice stesso, ovvero alla quantità di risorsa impegnata, anziché al tipo di impiego al quale è destinato;

CONSIDERATO che l'Autorità, sulla base delle risultanze della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 2/10/CIR ritiene opportuno provvedere ad emendare ed integrare le disposizioni contenute nell'allegato A della delibera n. 26/08/CIR, così come modificato dalla delibera n. 34/09/CIR, dalla delibera n. 72/09/CIR e dalla delibera n. 80/09/CIR;

UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità.

DELIBERA

Articolo 1
(Modifiche ed integrazioni)

1. L'allegato A alla delibera n. 26/08/CIR, come successivamente modificato ed integrato, è ulteriormente modificato ed integrato come disposto nei commi che seguono.

2. Nell'indice degli articoli che precede l'articolato in corrispondenza di:
- "Articolo 8" la parola "Numerazione" deve essere sostituita con le parole "Numerazioni e codici";
- "Articolo 13" vanno soppresse le parole "e servizi armonizzati a valenza sociale";
- "Articolo 14" il titolo "Numeri per servizi di comunicazione sociale" è sostituito da "Numeri per servizi armonizzati europei a valenza sociale";
- "Articolo 20" dopo la parola "sovrapprezzo" sono aggiunte le parole ": numerazioni per collegamenti relativi ai POS".

3. L'art. 1, comma 1, lettera h), punto 3), è sostituito dal seguente:
"3) *servizi armonizzati europei a valenza sociale;*".

4. All'art. 2, comma 1:
- la frase riportata in corrispondenza della cifra 1 è sostituita dalla seguente: "*Numerazione per servizi specifici, a numerazione breve e per servizi armonizzati europei a valenza sociale"*;
- la frase riportata in corrispondenza della cifra 3 è sostituita dalla seguente: "*Numerazioni e codici per servizi di comunicazioni mobili e personali*";
- la frase riportata in corrispondenza della cifra 7 è sostituita dalla seguente: "*Numerazione per servizi di accesso ad Internet e codici per servizi di comunicazioni mobili e personali*".

5. All'art. 4, comma 7 dopo le parole "art. 8, comma 3" devono essere aggiunte le parole ", per la quale si applica quanto previsto all'art. 30, comma 2".

6. All'art. 4, comma 9, primo periodo, dopo la parola "vigente" è aggiunta la frase: ", ovvero di uso per finalità diverse dai servizi di comunicazione elettronica".

7. All'art. 4, comma 10, prima delle parole "l'onere" sono aggiunte le parole: "la titolarità del diritto d'uso e".

8. L'art. 8 è sostituito dal seguente:

"**Articolo 8**
(Numerazioni e codici per servizi di comunicazioni mobili e personali)

1. Le numerazioni a codici 3 e 73, come specificato nei commi seguenti, sono utilizzabili, nel rispetto delle norme di cui al presente articolo, esclusivamente ai seguenti fini:
i) numerazione d'utente per servizi di comunicazioni mobili e personali;
ii) numerazione d'utente per servizi di comunicazioni mobili e personali di tipo specializzato;
iii) codici per il servizio di accesso diretto e di trasferimento della chiamata alla segreteria telefonica;
iv) codici per l'instradamento delle chiamate (*Routing Number*).

2. I diritti d'uso della numerazione d'utente per i servizi di comunicazioni mobili e personali sono assegnati agli operatori, anche virtuali, sulla base di codici a quattro cifre. Di norma allo stesso operatore sono assegnati codici in modo da favorire, per quanto possibile, la riconoscibilità dell'operatore.

3. La numerazione d'utente per servizi di comunicazioni mobili e personali ha la struttura descritta di seguito:

$$3XYZ\ U_1U_2U_3U_4U_5U_6 \quad \text{con} \quad X=2\div9,\ Y=0\div9,\ Z=0\div9\ U_i=0\div9\ \text{e}\ i=1\div6.$$

ed è assegnata a blocchi di un milione di numeri.
L'assegnazione di un blocco di numerazione d'utente per servizi di comunicazioni mobili e personali, individuato secondo la preesistente disciplina da un codice a tre cifre, è da considerarsi come assegnazione di dieci blocchi contigui di numerazione, ciascuno individuato da un codice a quattro cifre.
I codici per numerazione di utente 37XY, con X=0÷9 e Y=0÷9, sono assegnabili, agli operatori mobili virtuali nonché agli operatori dotati di una propria rete per servizi mobili e personali, esclusivamente per la fornitura di servizi di comunicazione mobili e personali ai clienti degli operatori mobili virtuali.

4. La lunghezza delle numerazioni d'utente per fornire i servizi di comunicazioni mobili e personali è di dieci cifre; è tuttavia consentito, nell'ambito della numerazione d'utente già assegnata, secondo la preesistente disciplina, con codice a tre cifre, proseguire l'uso di numerazione anche con lunghezza pari a nove cifre, mentre, in nessun caso, possono essere effettuati nuovi usi di numerazione con lunghezza diversa da dieci cifre.
L'Autorità si riserva di estendere la lunghezza della numerazione d'utente per servizi di comunicazioni mobili e personali a undici cifre.

5. Le numerazioni del tipo 31 $U_1U_2U_3U_4U_5U_6U_7U_8$ con $U_i=0\div9$ e $i=1\div8$ sono attribuite a servizi di comunicazione mobili e personali di tipo specializzato, quali i servizi mobili satellitari ed i servizi svolti mediante le reti GSM-R, e sono assegnate su base blocchi di centomila numeri.

6. Le numerazioni del tipo 30 $U_1U_2U_3U_4U_5U_6U_7U_8$ con $U_i=0\div9$ e $i=1\div8$ sono riservate per usi futuri.

7. Per consentire il servizio di accesso diretto alla segreteria telefonica da parte degli utenti nonché per fornire il servizio di trasferimento della chiamata al servizio di segreteria telefonica sono assegnati a ciascun operatore di rete mobile al massimo due codici nella decade 3, che assumono valori del tipo 3XY, con X=0÷9 e Y=0÷9. Per il primo codice richiesto viene mantenuto il criterio di riconoscibilità dell'operatore in seconda cifra X e la cifra Y, di preferenza, è pari al valore 3, ove disponibile. Il secondo codice è riservato per l'utilizzo esclusivo per i clienti degli operatori mobili virtuali e la cifra Y non può essere uguale a 3.

8. Fatto salvo quanto previsto in via transitoria, l'Amministrazione competente assegna codici per l'instradamento delle chiamate (*Routing Number*) nella decade 7, nel formato:

$$73XY \quad \text{con}\ X=0\div9\ \text{e}\ Y=0\div9.$$

9. Gli operatori possono disporre, per i servizi di comunicazioni mobili e personali di tipo pre-pagato, la cessazione della relativa numerazione d'utente qualora non vengano intrattenuti con il cliente rapporti commerciali per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi. Gli operatori che prevedono la sospensione del servizio entro tale periodo, comunque non prima dello scadere del dodicesimo mese dall'ultimo rapporto commerciale, informano il cliente della clausola in questione e consentono la riattivazione del servizio sulla medesima numerazione, mediante procedure semplici e senza alcun onere aggiuntivo per il cliente, entro quarantotto ore dalla richiesta salvo casi eccezionali, ferme restando, in ogni caso, le pertinenti disposizioni riguardanti il trattamento del credito residuo. Gli operatori informano l'utente, con almeno trenta giorni in anticipo, sia della eventuale sospensione del servizio che della cessazione del numero. Tali numerazioni possono essere utilizzate per altri utenti dopo il prescritto periodo di latenza.

10. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi di comunicazioni mobili e personali ha una durata di tre mesi.”.

9. All’art. 9, comma 5, alla fine del primo periodo, prima del punto, è aggiunta la frase “, da parte dell’operatore che la ha in uso per i propri clienti e che ne assume, pertanto, la responsabilità”.

10. All’art. 11, comma 3, la espressione “7XY con X≠0,” è sostituita da “7XY con X≠0,3” .

11. All’art. 12, comma 2, nella riga individuata dal numero 114, alla colonna **Assegnato a**, le parole “Ministero dello sviluppo economico” sono sostituite dalle parole “Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità”.

12. L’art. 13 è sostituito dal seguente:

“**Articolo 13**
(Numeri per servizi di pubblica utilità)

1. L’Autorità stabilisce i numeri per i servizi definiti di pubblica utilità e può modificare od eliminare gli esistenti.

2. I numeri per i servizi definiti di pubblica utilità sono univoci a livello nazionale.

3. Qualora, per un servizio dichiarato di pubblica utilità, il Ministero competente nella materia oggetto del medesimo servizio, fatte salve le attribuzioni costituzionali delle Regioni, accerti la necessità dell’assegnazione di una numerazione di cui al presente articolo, inoltra una richiesta motivata all’Autorità. L'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, verificata la disponibilità di un numero, lo assegna all’Amministrazione richiedente.

4. I numeri per i servizi definiti di pubblica utilità attualmente assegnati sono:

Numero	**Servizio**	**Assegnato a**
117	Guardia di finanza	Ministero dell’economia e delle finanze
1530	Capitaneria di Porto Assistenza in mare – Numero Blu	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1515	Servizio Antincendi Boschivo del Corpo Forestale dello Stato	Ministero dell’interno
1518	Servizio informazioni CCISS	Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell’interno
1500	Comunicazioni per emergenze per la salute pubblica	Ministero del lavoro, salute e politiche sociali
1522	Servizio a sostegno delle donne vittime di violenza	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità
1525	Servizio emergenza ambientale	Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare
1544	Servizi della Polizia penitenziaria	Ministero della giustizia
1533	Prenotazione dei servizi sanitari	Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
45045	Servizio di informazione ai consumatori svolto mediante SMS	Ministero delle politiche agricole

5. L'accesso ai servizi di pubblica utilità è senza alcun onere per l'utente chiamante.

6. Gli operatori offrono l'accesso al servizio direttamente o indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori.

7. Le numerazioni di cui al presente articolo non sono assegnabili qualora il servizio sia fornito in regime di concorrenza da più soggetti. In tali casi possono essere assegnati numeri per servizi con addebito al chiamato.

8. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.".

13. L'art. 14 è sostituito dal seguente:

"**Articolo 14**

(Numeri per servizi armonizzati europei a valenza sociale)

1. Il codice 116 è riservato per i numeri armonizzati europei destinati a servizi a valenza sociale, per lo svolgimento dei servizi medesimi secondo le condizioni stabilite dalle norme comunitarie.

2. Le numerazioni di cui al comma 1 hanno la struttura seguente:

$$116\ U_1U_2U_3 \quad \text{con} \quad U_i=0\div9 \ \text{ e } \ i=1\div3$$

3. Le numerazioni di cui al comma 1 sono assegnate dagli uffici dell'Autorità, a seguito di richiesta, al Ministero competente nella materia oggetto del servizio al quale la numerazione è destinata dalle pertinenti norme comunitarie, come segue:

Numero	Servizio
116000	Linea diretta per i minori scomparsi
116006	Linea telefonica diretta per vittime di reati
116111	Linea diretta di assistenza ai minori
116117	Servizio di guardia medica per cure non urgenti
116123	Linea diretta di sostegno emotivo

4. L'accesso ai servizi armonizzati europei a valenza sociale è senza alcun onere per l'utente chiamante.

5. Gli operatori offrono l'accesso al servizio direttamente o indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori.".

14. All'art. 17, comma 3, al termine del primo periodo, prima del punto, sono aggiunte le parole: "e/o remunerazione del chiamato".

15. All'art. 19, comma 2 la frase "Le numerazioni a codice 89X con X=0,1,3,6,7,8 sono riservate per usi futuri." è sostituita da "Fatto salvo quanto previsto all'art. 20, le numerazioni a codice 89X con X=0,1,3,6,7,8 sono riservate per usi futuri.".

16. L'art. 20 è sostituito dal seguente:

“Articolo 20
(Ulteriori numerazioni per servizi a sovrapprezzo: numerazioni per collegamenti relativi ai POS)

1. Per l’offerta di servizi a sovrapprezzo, in aggiunta alle numerazioni di cui al precedente art. 19, sono utilizzabili anche le numerazioni a codice 89111, esclusivamente per collegamenti dati relativi a terminali cosiddetti POS (*Point Of Sale*) ovvero per collegamenti dati per altre applicazioni per le quali il numero è composto esclusivamente dal dispositivo terminale e non dall’utente.

2. La struttura di tali numerazioni è:

$$89111U_1U_2U_3U_4U_5 \quad \text{con } U_i=0\div9 \text{ e } i=1\div5$$

3. Per le chiamate alle numerazioni a codice 89111 i limiti di prezzo sono indicati nella tabella 1 dell’Allegato 1 al presente Piano.

4. I diritti d’uso delle numerazioni di cui al presente articolo sono assegnati agli operatori per blocchi di dieci numeri contigui, con l’ultima cifra da 0 a 9.

5. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di tre mesi.”.

17. All’art. 21, il comma 2bis è sostituito dal seguente:
“2bis. L’utilizzo delle numerazioni di cui al comma 1, lettera e), da parte degli operatori avviene secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, non è subordinato a preventiva assegnazione di diritti d’uso, ma è comunicato dall’operatore all’Autorità ed all’Amministrazione competente, di norma con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione del servizio. La comunicazione include il prezzo praticato, la descrizione esaustiva del servizio espletato, l’indicazione del soggetto destinatario e delle finalità della raccolta fondi, la durata della campagna di raccolta. Per tali numerazioni non si applica il comma 1bis dell’art. 23.”.

18. All’art. 21, il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di tre mesi, con l’eccezione delle numerazioni di cui alla lettera e) del comma 1, per le quali il periodo di latenza è ridotto a quindici giorni.”.

19. All’art. 28, i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
“5. Il codice MNC (*Mobile Network Code*) è un numero decimale a due cifre e, in conformità con quanto previsto dalla norma ITU-T E.212, è utilizzato all’interno del codice IMSI (*International Mobile Subscriber Identity*).”.
“6. I codici MNC possono essere richiesti dai soggetti che forniscono servizi mobili e personali, anche di tipo specializzato o satellitari, servizi fissi anche integrati con il mobile, nonché dagli operatori mobili virtuali.”.

20. L’art. 30 è sostituito dal seguente:

“Articolo 30
(Norme transitorie e finali)

1. L’Autorità si riserva di rivedere, all’occorrenza anche limitatamente ad ambiti territoriali specifici, la suddivisione del territorio nazionale di cui al precedente articolo 7, comma 1, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

2. L’Amministrazione competente, al fine di consentire in via transitoria la prosecuzione dell’interconnessione tra gli operatori sulla base dell’analisi di codici a tre cifre, assegna fino al 31 maggio

2012 la numerazione d'utente per servizi mobili e personali di cui all'art. 8, comma 1, scegliendo il codice a quattro cifre 3XYZ in un arco di numerazione individuato dal codice a tre cifre 3XY in cui non siano state effettuate assegnazioni ad altri operatori.
La richiesta di assegnazione di diritti d'uso della numerazione di cui al presente comma, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 7, è soggetta alla verifica che le numerazioni non utilizzate, nella effettiva disponibilità del richiedente per i propri clienti, sia inferiore alla dimensione di un blocco. Ai fini della predetta verifica, nel caso di richiesta di assegnazione per l'uso da parte di clienti di altro operatore, il richiedente indica all'atto della richiesta l'operatore cui è destinata la numerazione.

3. Ferme restando le assegnazioni già effettuate e quelle di cui all'art. 8, comma 8, l'Amministrazione competente effettua, fino al 31 maggio 2012, nuove assegnazioni di codici *Routing Number* anche nel formato:

$$3XY \quad \text{con } X=0\div9 \text{ e } Y=0\div9.$$

L'Amministrazione competente, inoltre, nell'assegnare i codici di *Routing Number* di cui all'articolo 8, comma 8, riserva fino al 31 ottobre 2012, per l'eventuale assegnazione ai rispettivi operatori assegnatari che ne facciano richiesta entro il predetto termine, quei codici 73XY che si ottengono anteponendo la cifra 7 ai codici di *Routing Number* già assegnati nel formato 3XY. Inoltre, fino al 31 maggio 2012, non assegna codici 73XY corrispondenti a codici 3XY disponibili al momento della richiesta.

4. Fino al 31 maggio 2012 sono utilizzati *Routing Number* con formato 3XY. Dal 1 giugno 2012 al 31 ottobre 2012 possono essere utilizzati *Routing Number* con formato sia 3XY sia 73XY. Dal 1 novembre 2012 sono utilizzati esclusivamente *Routing Number* con formato 73XY.

5. In fase di prima applicazione, per quanto riguarda l'assegnazione delle numerazioni di utente e dei codici per *Routing Number*, l'Amministrazione competente acquisisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disciplina (delibera n. 74/10/CIR) le richieste da parte degli operatori e, nel caso che la quantità di numerazioni richieste risulti inferiori alla quantità delle risorse disponibili, procede entro i successivi trenta giorni all'assegnazione. Nel caso contrario, l'Amministrazione competente procede all'assegnazione nei confronti dei soli operatori già autorizzati all'entrata in vigore della presente disciplina in qualità di operatori mobili virtuali, eventualmente tenendo conto della numerosità della base clienti del servizio mobile dichiarata al momento della richiesta stessa, escludendo gli operatori richiedenti che non hanno ancora clienti. In quest'ultimo caso, l'Autorità si riserva di valutare la situazione ed, eventualmente, rivedere le disposizioni relative alla decade 3, anche rispetto ai tempi di attuazione, al fine di rendere la disponibilità di risorse adeguata alle esigenze.

6. L'Autorità si riserva di rivedere le disposizioni dell'art. 8, comma 7, relative all'accesso diretto alla segreteria telefonica da parte degli utenti ed al servizio di trasferimento della chiamata alla segreteria telefonica, alla luce degli sviluppi del mercato e della disponibilità delle risorse, al fine di individuare modalità idonee a consentire lo svolgimento della prestazione da parte di tutti gli operatori assicurando nel contempo un uso efficiente della numerazione.

7. Le disposizioni di cui all'art. 9 riguardanti il codice 4 per la fornitura di servizi interni di rete entrano in vigore a partire dal 1° febbraio 2010. Fino a tale data è consentita la prosecuzione delle utilizzazioni di numeri a codice 4 in atto alla data di pubblicazione del presente provvedimento. E' consentita l'attivazione di nuove numerazioni a codice 4 per servizi a sovrapprezzo solo in coerenza con le disposizioni dell'art. 21. Al fine di tutelare gli utenti, l'Amministrazione competente non assegna per la fornitura di servizi a sovrapprezzo prima del 1° febbraio 2011 numeri a codice 4 utilizzati dagli operatori alla data del 24 luglio 2008 per la fornitura di servizi tramite SMS/MMS e trasmissione dati. Per i numeri a codice 4 utilizzati dagli operatori alla data del 24 luglio 2008, fino al 31 luglio 2010 è consentito fornire in risposta un messaggio fonico pre-registrato, nel caso di servizi in fonia, ovvero un SMS nel caso di servizi SMS/MMS e dati, recante l'indicazione della numerazione sulla quale il medesimo servizio è disponibile ed, eventualmente, delle nuove modalità di fruizione. Fino al 30 aprile 2010 è consentito inoltre re-instradare, sia le

comunicazioni SMS/MMS e dati sia le chiamate in fonia, verso le numerazioni mediante le quali prosegue il medesimo servizio.

8. Gli operatori rendono disponibile la prestazione di blocco delle comunicazioni realizzate tramite SMS/MMS e trasmissione dati, relative a servizi a sovrapprezzo offerti su decade 4, di cui all'art. 21, in conformità alle disposizioni che regolano tale prestazione. Gli operatori ed i fornitori di contenuti sottoscrivono un codice di autoregolamentazione che, oltre a prevedere le necessarie tutele a favore dell'utenza, includa anche la definizione uniforme e comune tra i vari operatori di prassi per l'informazione sui prezzi dei servizi, sulle modalità di attivazione e disattivazione dei servizi stessi e della predetta prestazione di blocco delle comunicazioni.

9. E' consentita la prosecuzione dell'utilizzo dei numeri a codice 196 già assegnati per servizi definiti di comunicazione sociale. L'Autorità si riserva di rivedere l'uso di tale codice, anche in relazione agli sviluppi per l'accesso ai servizi di analoga natura all'uso dei numeri armonizzati europei a valenza sociale e agli sviluppi in ambito comunitario di tale tipologia di numeri.

10. Per i servizi di chiamate di massa sono utilizzabili dagli operatori anche le numerazioni geografiche a codice 0369 e 0769, solo nelle aree geografiche corrispondenti, rispettivamente, al distretto di Milano ed al distretto di Roma. Il prezzo massimo per chiamata applicabile corrisponde al prezzo della chiamata inter-distrettuale del piano tariffario sottoscritto dal cliente, e non trovano applicazioni le disposizioni riguardanti la normativa sui servizi a sovrapprezzo. I diritti d'uso di tale numerazioni geografiche sono assegnati agli operatori per blocchi di 1.000 numeri, con le ultime tre cifre da 000 a 999; ad ogni operatore sono assegnabili fino a due blocchi di 1.000 numeri. Il periodo di latenza per tali numerazioni ha una durata di tre mesi.

11. Il codice 456 è riservato al servizio gratuito di trasparenza tariffaria.

12. La società Poste Italiane S.p.A. è abilitata a proseguire l'uso del codice a tre cifre "186" per l'espletamento del servizio di dettatura telegrammi, fino al verificarsi della condizione prevista dal comma 7 dell'articolo 13.

13. La gestione dei nomi a dominio ".e164.arpa" utilizzati nell'ambito di ENUM nonché le regole per l'utilizzo del sistema ENUM per l'indirizzamento e l'instradamento sono definiti dall'Autorità con successivi e specifici provvedimenti, in relazione alle esigenze di mercato."

21. All'allegato 1, la Tabella 2 è soppressa e la Tabella 1 è sostituita dalla seguente:

"**Tabella 1:** Soglie di prezzo massimo. I valori indicati non includono l'IVA.

<table>
<tr><th>Rete</th><th>Articolo del Piano di Numerazione</th><th>Codice</th><th>Quota massima alla risposta (euro)</th><th>Prezzo minutario massimo (euro)</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Accesso da rete fissa</td><td>Art. 10 - Numerazione per servizi di comunicazione telefonica nomadici</td><td>5</td><td colspan="2">Prezzi massimi pari a quelli delle chiamate verso numerazione geografica secondo il piano tariffario sottoscritto dal cliente. Se il piano tariffario prevede la distinzione tra chiamate locali e interdistrettuali, prezzo massimo pari a due volte il prezzo delle chiamate locali.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Art. 11 – Numerazioni per servizi di accesso ad Internet</td><td>701, 702</td><td>0,10</td><td>0,015 (NOTA)</td></tr>
<tr><td>709</td><td>0,10</td><td>0,06</td></tr>
</table>

	Art. 17 – Numerazione per servizi di addebito ripartito	840, 841	0,10 quota fissa	
		847, 848	0,10	0,015
	Art. 18 – Numerazioni per servizi di numero unico o personale	178, 199	0,12	0,26
	Artt. 19-20 – Numerazioni per servizi a sovrapprezzo	892, 895, 899	0,30	1,50
			2,00 prezzo forfetario	
		894	0,0656	0,2293
			1,00 prezzo forfetario per servizi diversi dalla raccolta fondi 2,00 prezzo forfetario per servizi di raccolta fondi	
		89111	0,12 prezzo forfetario	
	Art. 22 – numerazioni per servizio informazioni elenco abbonati	12	0,30	1,20
			1,50 prezzo forfetario	
Accesso da rete fissa e da rete mobile	Art. 9 – Numerazione per servizi interni di rete	41	Prezzo delle chiamate geografiche inter-distrettuali o per servizi mobili e personali terminate sulla stessa rete secondo il profilo tariffario dell'utente.	
		42	0,30	1,00
			1,50 prezzo forfetario	
	Art. 21 – Numerazioni per servizi svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati	43, 46, 47, 48 e 49	2,00 prezzo forfetario per servizi una tantum	
			20,00 mensili, per servizi in abbonamento	
		44	0,25 prezzo forfetario	
		455	2,00	
			10,00 per servizi in fonia da rete fissa	

NOTA: In caso di articolazione del prezzo in fasce orarie, il valore medio del prezzo computato rispetto alle ore complessive di fascia di picco ed alle ore complessive di fascia di fuori picco, nell'arco temporale settimanale, deve essere inferiore alla soglia di prezzo massimo."

Articolo 2
(Contributi)

1. L'amministrazione competente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 del Codice delle comunicazioni elettroniche, stabilisce l'ammontare dei contributi per l'acquisizione dei relativi diritti d'uso per le nuove numerazioni introdotte dal presente provvedimento, commisurandolo alla quantità di risorsa impegnata, fatto salvo il ristoro degli oneri amministrativi sostenuti per il rilascio e la gestione. L'Amministrazione competente riconsidera, altresì, in modo equivalente, i contributi relativi alle numerazioni e ai codici già in uso, stabilendone l'ammontare in proporzione alla quantità di risorsa impegnata ed alla luce della finalità di uso efficiente delle risorse perseguita dal presente provvedimento.

Il presente provvedimento è pubblicato nel sito *web* dell'Autorità, unitamente al testo dell'Allegato A alla delibera n. 26/08/CIR e s.m.i come integrato e modificato dal presente provvedimento. Il presente provvedimento privo dell'allegato 1 è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 novembre 2010

Il Presidente: CALABRÒ

I relatori: MANNONI - NAPOLI

10A14866

DELIBERAZIONE 22 novembre 2010.

Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nelle aree tecniche 5, 6, e 7 corrispondenti al territorio rispettivamente delle regioni Emilia Romagna escluse le province di Parma e Piacenza, Veneto incluse le province di Mantova e Pordenone e Friuli Venezia Giulia. (Deliberazione n. 603/10/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 22 novembre 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, n. 2, che affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;

Visto il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222 e, in particolare, l'art. 2-*bis*, comma 5, secondo il quale "le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2012. A tal fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione";

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione" e, in particolare, l'art. 14, comma 2;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, rinominato "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici";

Vista la delibera n. 435/01/CONS recante "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale" e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 15/03/CONS recante "Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)";

Vista la delibera n. 399/03/CONS recante "Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)";

Vista la delibera n. 163/06/CONS, recante "Atto di indirizzo – Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale";

Visti gli atti finali della Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni (RRC-06), che si è tenuta a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006, nell'ambito dell'ITU (International Telecommunication Union) ed ha avuto come oggetto la pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre sia televisiva (DVB-T) che sonora (T-DAB) in tecnica digitale, in parti delle Regioni 1 e 3, nelle bande di frequenze e 174-230 MHz (per la radiodiffusione sonora e televisiva) e 470-862 MHz (per la sola radiodiffusione televisiva);

Vista la delibera n. 414/07/CONS del 2 agosto 2007 recante "Revisione del piano nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T - Consultazione dei soggetti interessati ai sensi di legge";

Vista la delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, recante "Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive della Regione Sardegna in previsione dello switch-off fissato al 1° marzo 2008";

Vista la delibera n. 53/08/CONS del 23 gennaio 2008 recante il "Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nella Regione Sardegna in previsione dello switch-off";

Vista la delibera n. 200/08/CONS del 23 aprile 2008, recante "Piani di assegnazione delle frequenze per la digitalizzazione delle reti televisive nelle aree all digital: avvio dei procedimenti ed istituzione dei tavoli tecnici";

Vista la delibera n. 506/08/CONS del 29 luglio 2008, recante il "Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nella Regione autonoma Valle d'Aosta in previsione dello switch-off";

Vista la delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante "Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri", ed in particolare i criteri di conversione delle reti analogiche e di pianificazione delle reti digitali riportati nell'allegato A alla delibera, che modificano i criteri in precedenza previsti dalla delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, ai fini della loro piena conformazione al diritto comunitario;

Vista la legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificata dalla legge n. 88 del 2009 ed in particolare l'art. 8-*novies*, comma 4, secondo il quale nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze i diritti di uso delle frequenze per le reti televisi-

ve digitali sono assegnati "in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 7 aprile 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2009";

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e le successive modificazioni e integrazioni, con il quale, in ottemperanza all'articolo 8-*novies* della citata legge n. 101/2008, è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Viste le delibere:

n. 294/09/CONS del 4 giugno 2009 recante "Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell'area tecnica del Piemonte occidentale, corrispondente alle provincie di Torino e Cuneo":

n. 295/09/CONS del 4 giugno 2009 recante "Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell'area tecnica del Trentino e Alto Adige corrispondente alle provincie autonome di Trento e di Bolzano" così come modificata dalla delibera n. 477/09/CONS del 14 settembre 2009 recante "Modifica dell'allegato 2 alla delibera n. 295/09/CONS recante il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell'area tecnica del Trentino e Alto Adige corrispondente alle province autonome di Trento e Bolzano";

n. 426/09/CONS del 29 luglio 2009, recante "Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell'area corrispondente al territorio della regione Lazio esclusa la provincia di Viterbo";

n. 615/09/CONS del 12 novembre 2009, recante "Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell'area tecnica corrispondente al territorio della regione Campania";

n. 475/10/CONS del 16 settembre 2010, recante "Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell'area tecnica corrispondente al territorio ricomprendente le provincie di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza e Parma";

Vista la delibera n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009, recante "Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale" e, in particolare, i criteri indicati dall'articolo 13, comma 5, lettere *b)*, *c)* e *d)* del suddetto regolamento;

Vista la delibera n. 614/09/CONS del 12 novembre 2009, recante "Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'articolo 45, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione";

Visto l'articolo 42 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, e, in particolare:

il comma 5, ai sensi del quale l'Autorità adotta e aggiorna i Piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità ai principi del Testo unico;

il comma 6 ai sensi del quale l'Autorità, nella predisposizione dei piani di assegnazione, adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione;

il comma 11 ai sensi del quale l'Autorità definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza;

Visti i criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri dettati dall'Autorità con la citata delibera n. 181/09/CONS, e, in particolare, l'allegato A, punto 6, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*;

Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2008, che attribuisce al servizio di radiodiffusione sonora e televisiva le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V;

Considerato che il numero dei canali attribuiti dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, a seguito dell'adozione, per la banda VHF-III, della canalizzazione prevista negli atti finali della Conferenza di Ginevra '06, è pari a 56, di cui 8 in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e V;

Vista, altresì, la comunicazione del Ministero dello sviluppo economico, prot. n. 1676 del 9 novembre 2009 con la quale lo stesso ha comunicato che si rende al momento disponibile, ai fini della pianificazione delle risorse per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, anche il canale 69 della banda UHF-V e rilevato che, pertanto, il numero complessivo di canali disponibili ai fini della pianificazione è pari a 57;

Considerato che le frequenze della banda VHF-III attribuite al T-DAB dalle conferenze internazionali sono riservate al servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale e non possono più essere utilizzate, a partire dalla data di switch-off di ogni singola area tecnica per il servizio di radiodiffusione televisiva;

Considerato che il procedimento per la definizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, avviato dall'Autorità ai sensi dell'art. 42, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 177/05, è finalizzato ad identificare, sulla base dei criteri di pianificazione previsti dalla normativa vigente e dei criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri dettati dalla delibera n. 181/09/CONS, le risorse frequenziali utilizzabili per il servizio radiotelevisivo e le relative condizioni di uso al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di interferenza nazionali ed internazionali;

Tenuto conto che a seguito dell'intervenuta modifica del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze è stata assegnata all'emittente Centro Europa 7, in esecuzione del giudicato del Consiglio di Stato n. 2624/2008, la frequenza relativa al canale 8 della banda VHF-III al fine del suo esercizio in tecnica sia analogica che digitale;

Visto l'accordo integrativo ai sensi della legge n. 241/90, stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro Europa 7 a r.l. in data 9 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.102 del 4 maggio 2010, al fine della definitiva cessazione della materia del contendere;

Visto il verbale sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dalla Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. in data 17 maggio 2010, nel quale si identificano le esigenze di configurazione delle reti televisive digitali terrestri della Rai ai fini dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo stabiliti dalla legge, dalle linee guida di cui alla delibera n. 614/09/CONS e dal contratto di servizio;

Vista la delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010, recante "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali";

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della delibera n. 300/10/CONS, è stato avviato il procedimento per l'identificazione di dettaglio delle frequenze nelle aree tecniche 5, 6 e 7, nel cui ambito è stato convocato, con lettera della Direzione Reti e servizi di comunicazione elettronica prot. n. 61950 del 25 ottobre 2010, il Tavolo Tecnico, successivamente rinviato al 12 novembre 2010 con nota prot. n. 63512 del 2 novembre 2010, a cui sono stati chiamati a partecipare tutti i soggetti legittimamente operanti esercenti impianti di radiodiffusione televisiva ubicati nelle suddette aree tecniche e nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti.

Considerato che il previsto Tavolo Tecnico si è riunito il giorno 12 novembre 2010, ed i lavori si sono svolti nell'ambito del quadro delineato dall'art. 8-*novies* comma 3, della legge 6 giugno 2008, n. 101, così come modificato dall'art. 45 della legge 7 luglio 2009, n.88, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.161 del 14 luglio 2009;

Visto il resoconto dei lavori del Tavolo Tecnico relativo alle aree tecniche 5, 6 e 7, corrispondenti rispettivamente alla Regione Emilia Romagna escluse le Province di Parma e Piacenza, alla Regione Veneto incluse le Province di Mantova e Pordenone ed alla Regione Friuli Venezia Giulia;

Considerato che, antecedentemente alla convocazione del Tavolo Tecnico relativo alle aree tecniche 5, 6 e 7, le associazioni FRT e Aeranticorallo, a nome delle emittenti locali operanti nelle aree medesime, avevano avanzato un'istanza, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 52535 del 3 settembre 2010, in cui veniva richiesto, tra l'altro, la messa a disposizione alle reti locali delle frequenze 32 e 42 nelle aree tecniche nn. 5, 6 e 7, radioelettricamente connesse all'area tecnica 3, dove le medesime frequenze sono pianificate per le reti locali;

Vista la lettera prot. n. 77277 del 12 novembre 2010, con la quale il Ministero dello sviluppo economico - Comunicazioni, in riscontro alla richiesta dell'Autorità di cui alla lettera prot. 65226 del 10 novembre 2010, ha comunicato che "pur non potendo dare alcuna certezza sull'esito finale della procedura di coordinamento avviata, ritiene che si possa procedere alla pianificazione dei canali 42 e 32 per l'emittenza locale con la condizione che un esito negativo del coordinamento potrebbe comportare la necessità di assegnare due canali non incompatibili con le assegnazioni slovene o croate in sostituzione del 33 e del 57 o di uno dei due qualora il coordinamento avesse successo per uno solo";

Considerato che la tabella in allegato 1 alla delibera n. 300/10/CONS prevede, con riferimento ai multiplex n. 11 e 19 nelle aree tecniche nn. 5, 6 e 7, che l'utilizzo delle frequenze indicate nella medesima tabella, rispettivamente 33 e 57, è subordinato all'esito positivo del coordinamento internazionale e che nelle note (5) e (7) della stessa tabella è previsto l'uso di frequenze alternative, rispettivamente 42 e 32, ovvero di un canale di analoga copertura indicato dall'Autorità sentito il Ministero dello sviluppo economico-Comunicazioni;

Ritenuto, sulla base della predetta comunicazione del Ministero dello sviluppo economico – Comunicazioni del 12 novembre 2010, di poter pianificare – allo stato – per i predetti multiplex n. 11 e 19, le frequenze indicate, rispettivamente 33 e 57, anche nelle aree tecniche nn. 5, 6 e 7

e che tale pianificazione è rivedibile alla luce della condizione indicata dal Ministero dello sviluppo economico – Comunicazioni di assegnare, in caso di esito negativo del coordinamento internazionale, “canali non incompatibili con le assegnazioni slovene o croate in sostituzione del 33 e del 57 o di uno dei due qualora il coordinamento avesse successo per uno solo”;

Considerato che i canali 32 e 42 sono pianificati per le reti locali nell’area tecnica n. 3 e che eventuali modifiche relative ai canali in questione nell’aree tecniche nn. 5, 6 e 7 sono state valutate nell’ambito del procedimento per l’identificazione di dettaglio delle reti da destinare all’emittenza locale nelle suddette aree;

Considerato che l’assegnazione di diritti di uso nelle aree tecniche 5, 6 e 7 deve intendersi di natura temporanea, soggetta alle condizioni espresse dalla richiamata lettera del Ministero dello sviluppo economico nonché rivedibile dall’Autorità in esito alle trattative di coordinamento internazionale;

Considerato che l’Autorità, a conclusione del procedimento, definisce le reti digitali terrestri da realizzare nelle aree tecniche 5, 6 e 7, di cui agli allegati 1 e 2 al presente provvedimento, e che, solo successivamente all’approvazione del piano di assegnazione delle frequenze, il Ministero dello sviluppo economico-Comunicazioni adotta i provvedimenti di attribuzione dei diritti d’uso temporanei delle frequenze;

Considerato, in particolare, che i canali di cui all’allegato 1 sono pianificati in ambito regionale e che quelli di cui all’allegato 2 sono pianificati per l’utilizzo in ambito sub-regionale, provinciale o locale, nelle aree tecniche 5, 6 e 7;

Considerato che ai sensi dell’articolo 42, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “… i piani di assegnazione di cui al comma 5 e le successive modificazioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all’ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all’intesa con le regioni autonome Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e Bolzano”;

Considerato, altresì, che ai sensi dell’articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “L’Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze anche in assenza dell’intesa con le regioni Valle d’Aosta e Friuli - Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora detta intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano. L’Autorità allo scopo promuove apposite iniziative finalizzate al raggiungimento dell’intesa. In sede di adozione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze, l’Autorità indica i motivi e le ragioni di interesse pubblico che hanno determinato la necessità di decidere unilateralmente”;

Considerato che, ai fini dell’individuazione delle frequenze di cui al presente provvedimento, sono stati considerati, in accordo con i parametri di flessibilità, i siti già assentiti dalle Regioni interessate alle aree tecniche 5, 6, e 7 nonché ulteriori siti la cui utilizzazione è subordinata al parere delle rispettive Regioni ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 42, commi 7 e 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Considerato che la scelta dei siti da utilizzare nella pianificazione attraverso le reti di riferimento è giustificata dalla necessità di conseguire la massima estensione delle aree di copertura delle medesime reti di riferimento nonché dalla necessità di garantire la continuità del servizio reso all’utenza con la transizione alla tecnologia digitale;

Ritenuto che, nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla citata delibera n. 15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli assentiti dalle rispettive Regioni, senza escludere comunque la possibilità per gli operatori di poter utilizzare anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità regionali e che siano rispettati i criteri ed i parametri tecnici nonché i vincoli di emissione elettromagnetica previsti;

Ritenuto necessario che, sulla scorta delle ipotesi di flessibilità utilizzate per l’individuazione delle frequenze utilizzabili nelle aree tecniche 5, 6 e 7, si provveda a condurre le negoziazioni internazionali con i Paesi interessati;

Considerato che il definitivo utilizzo delle frequenze è condizionato all’esito delle relative negoziazioni internazionali e della pianificazione delle aree confinanti, e che l’Autorità si riserva di adottare conseguentemente le necessarie modificazioni ed integrazioni al presente provvedimento;

Considerata, pertanto, l’opportunità che l’attribuzione agli operatori dei diritti d’uso delle frequenze individuate dal presente provvedimento venga disposta dal Ministero dello sviluppo economico in via temporanea, in attesa del completamento delle azioni sopra indicate e del processo di revisione del Piano di assegnazione delle frequenze e per un periodo di tempo limitato in relazione alla conclusione delle negoziazioni internazionali, all’esito delle quali le attribuzioni dei diritti d’uso potranno essere riviste;

Considerato che, nel rispetto dell’art. 42 del decreto legislativo n. 177 del 2005, i diritti d’uso delle frequenze devono essere attribuiti, garantendo un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, adottando criteri di salvaguardia del servizio a tutela dell’utenza. L’attribuzione dei diritti d’uso è comunque subordinata alla restituzione delle frequenze di radiodiffusione televisiva esercite in tecnologia analogica, contestualmente all’attivazione degli impianti assegnati. In caso di mancata utilizzazione delle risorse tra-

smissive si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

Considerato che, ai fini della configurazione delle reti digitali terrestri di cui alla presente delibera e della conseguente attribuzione dei diritti di uso delle frequenze si applicano i criteri di cui all'allegato A della delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, che costituisce modifica della delibera n. 603/07/CONS richiamata dall'articolo 8-*novies* della Legge n.101 del 2008, criteri elevati a norma primaria dalla dall' art. 45 della Legge n.88 del 2009, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, Legge comunitaria 2008";

Considerata la necessità, nel rispetto dei criteri della citata delibera n. 181/09/CONS, di pianificare le frequenze necessarie all'assolvimento dei compiti di servizio pubblico, anche nella nuova articolazione dell'offerta digitale, assicurando un grado di copertura coerente con gli obblighi di servizio universale, anche tenendo conto degli obblighi di programmazione regionale, nonché delle risorse necessarie ad attuare l'art. 28 del contratto di servizio 2007-2009;

Considerato che relativamente alla conversione delle reti delle emittenti televisive locali la citata delibera n. 181/09/CONS prevede il seguente criterio: "La conversione delle esistenti reti televisive locali analogiche in reti digitali pianificate, dovrà essere necessariamente effettuata nel rispetto delle previsioni normative che prevedono, come sopra detto, l'assegnazione di almeno un terzo delle risorse trasmissive disponibili a tale comparto. Ciò comporta che regole di conversione analoghe a quelle previste per le reti delle emittenti nazionali si applicano anche alle reti delle emittenti locali, con l'obbligo della restituzione delle frequenze all'atto dello switch-off e dell'utilizzo di reti digitali isofrequenziali";

Considerato che i limiti al numero delle concessioni e autorizzazioni televisive su frequenze terrestri in tecnica analogica relativi alle emittenti televisive locali sono dettati dall'articolo 2, comma 1, lettera *p)* e dall'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificati del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

Considerato che, con le delibere nn. 294/09/CONS e 295/09/CONS, sono stati individuati, nell'ambito della cornice normativa e regolamentare concernente le emittenti televisive locali, gli specifici criteri che, in accordo con la citata delibera n. 181/09/CONS, devono essere in concreto applicati nella conversione delle esistenti reti televisive esercite dalle emittenti locali, criteri peraltro egualmente riportati nella delibera n. 426/09/CONS, nel rispetto della riserva di almeno un terzo delle risorse trasmissive da assegnare a tale comparto;

Considerata la fissazione del 19 dicembre 2008 quale data di riferimento per l'applicazione dei predetti criteri per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze nelle aree tecniche n. 1, n. 4, n. 12, n. 13 e n. 3, riferite al Piemonte Occidentale, alle Provincie autonome di Trento e Bolzano, alla Regione Lazio esclusa la Provincia di Viterbo, alla Campania, ed alle province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza e Parma;

Ritenuto di confermare la predetta data per l'applicazione dei criteri all'assegnazione dei diritti nelle aree tecniche 5, 6 e 7, e nelle restanti aree tecniche, al fine di considerare un unico riferimento temporale che non dia luogo a discriminazioni tra le differenti aree tecniche e consenta quindi una applicazione omogenea dei medesimi criteri;

Ritenuto, pertanto, che l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze pianificate con il presente provvedimento alle emittenti locali avvenga conformemente ai seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze garantisce un uso pluralistico, efficiente e razionale delle risorse trasmissive tenendo conto delle aree di servizio relative agli impianti legittimamente eserciti alla data del 19 dicembre 2008, riscontrate attraverso i dati comunicati al catasto dell'Autorità e validati dagli organi competenti;

b) alle reti esercite in tecnica analogica viene riconosciuta, per quanto possibile in relazione alle risorse pianificate, l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze nelle aree di servizio di cui al punto *a)*, fermo quanto previsto al seguente punto *c)*. Le aree di servizio di eventuali reti esercite dallo stesso soggetto in tecnica digitale che non rientrino nell'ambito di applicazione del successivo punto *c)*, vengono considerate per le aree di servizio di cui al precedente punto *a)*, laddove possibile, ai fini dell'assegnazione dei diritti di uso per una unica rete;

c) alle reti esercite in tecnica digitale viene riconosciuta, per quanto possibile in relazione alle risorse pianificate, l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze nelle aree di servizio di cui al punto *a)* nei seguenti casi:

1. rete digitale derivante dalla integrale conversione di una rete analogica;

2. rete digitale di un soggetto esercente anche una o più reti analogiche, che diffonda, alla data di cui al punto *a)*, programmi televisivi che non siano esclusivamente simulcast di trasmissioni analogiche e che abbia, alla stessa data, una copertura di popolazione superiore al 50% nelle rispettive aree tecniche di cui alla presente delibera,

se operante in ambito regionale, ovvero superiore al 75% della provincia servita, se operante in ambito provinciale, e che le reti analogiche esercite dallo stesso soggetto abbiano una copertura di popolazione non inferiore a quella che le stesse reti avevano alla data di cui al punto *a)*. Ai fini della individuazione delle emittenti operanti in ambito regionale o provinciale si fa riferimento alle definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *p)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

d) ai fini della conversione delle reti televisive analogiche esercite da un medesimo soggetto nelle rispettive aree tecniche di cui alla presente delibera si applicano i limiti di cui all'art. 23, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

e) qualora più soggetti eserciscano nelle rispettive aree tecniche di cui alla presente delibera distinte reti televisive analogiche e/o distinte reti televisive digitali rientranti nell'ambito di applicazione di cui al precedente punto *c)*, con aree di servizio in parte sovrapponibili, gli stessi soggetti, prima dell'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze possono costituire società o consorzi ovvero stipulare intese tra loro ai fini dell'ottenimento di una singola rete televisiva digitale pianificata isofrequenziale con copertura analoga alla somma delle singole aree di servizio delle reti di cui al presente punto *e)*;

f) eventuali estensioni delle reti digitali locali, convertite secondo i criteri di cui ai precedenti punti, possono essere prese in considerazione solo all'avvenuta transizione delle aree tecniche limitrofe;

Considerato che, alla luce della situazione orografica delle aree tecniche 5, 6 e 7, e dell'attuale stato delle trattative internazionali, sono identificate per l'utilizzo nell'area tecnica le frequenze in banda riportate in allegato 1, con riferimento ai canali utilizzabili in area regionale, ed in allegato 2 al presente provvedimento, con riferimento ai canali utilizzabili in aree sub-regionale;

Considerato che le frequenze di cui al presente provvedimento sono utilizzabili nel rispetto dei vincoli radioelettrici, specifici per ogni frequenza e definiti dalla pianificazione delle singole reti di riferimento, che assicurano la compatibilità con le assegnazioni di GE06 dei paesi confinanti nonché con le aree tecniche limitrofe, con particolare riferimento ai canali di cui all'allegato 2;

Considerato che l'utilizzo dei canali dell'allegato 2 nelle aree tecniche 5, 6 e 7 e soggetto alla condizione di non arrecare interferenze nocive all'utilizzo dei medesimi canali nel territorio del Paesi esteri e nelle aree tecniche confinanti nel territorio nazionale nelle quali sono utilizzati per reti nazionali o regionali, tenendo conto, in particolare, per il canale 23, delle utilizzazioni per il servizio pubblico televisivo per cui deve esserne assegnato l'utilizzo in limitate zone;

Considerato che il documento di pianificazione delle reti di riferimento per le frequenze utilizzabili nelle aree tecniche 5, 6 e 7 è a disposizione presso la sede dell'Autorità ed è trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze nelle medesime aree tecniche;

Considerato che l'elenco delle frequenze è da considerarsi di natura temporanea e rivedibile alla luce della necessità di compatibilizzazione con la prossima pianificazione delle aree limitrofe e dell'evoluzione delle trattative di coordinamento internazionale;

Considerato che la pianificazione delle frequenze adottata dall'Autorità tiene conto degli sviluppi relativi alla utilizzazione delle frequenze della banda 800 MHz per servizi diversi dalla radiodiffusione televisiva secondo gli indirizzi comunitari, e che le frequenze non assegnate concorrono alla riorganizzazione dello spettro per l'assegnazione al dividendo digitale esterno;

Considerato che in caso di controversie in merito all'applicazione del presente provvedimento l'Autorità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, dall'art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche e dall'articolo 42, comma 14, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si pronuncia secondo le procedure di cui al regolamento approvato con la delibera n. 352/08/CONS;

Considerato che è opportuno che il rilascio dei titoli abilitativi inerenti i diritti di uso delle frequenze avvenga in tempo utile al fine di consentire le iniziative necessarie alla realizzazione dello switch-off nelle aree tecniche 5, 6 e 7, e a tal fine, è altresì opportuno che siano individuati tutti gli strumenti per attivare il necessario coordinamento delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni sanitarie, urbanistiche e ambientali previste dalla normativa vigente, promuovendo, ove necessario, le conferenze di servizi al fine del rispetto dei tempi previsti per lo switch-off;

Considerato che l'assegnazione agli operatori dei diritti d'uso delle frequenze è disposta in via definitiva solo all'esito delle negoziazioni internazionali, della compatibilizzazione con le aree limitrofe e dopo l'adozione da parte dell'Autorità del piano definitivo nelle aree tecniche 5, 6 e 7;

Udita la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Delibera:

Art. 1.

Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nelle aree tecniche 5, 6 e 7, corrispondenti al territorio rispettivamente delle Regioni Emilia Romagna escluse le Province di parma e Piacenza, Veneto incluse le Province di Mantova e Pordenone e Friuli Venezia Giulia.

1. Il presente provvedimento reca il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nelle aree tecniche 5, 6 e 7, corrispondente al territorio rispettivamente delle Regioni Emilia Romagna escluse le Province di parma e Piacenza, Veneto incluse le Province di Mantova e Pordenone e Friuli Venezia Giulia al fine di consentire l'attuazione dello switch-off nella medesima area e la conclusione degli accordi internazionali con le amministrazioni estere interessate, nel rispetto del criterio di salvaguardia del servizio a tutela dell'utenza.

2. Il piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale nelle aree tecniche 5, 6 e 7 è costituito dall'elenco delle frequenze utilizzabili nelle rispettive aree tecniche riportato in allegato 1 al presente provvedimento, relativamente alle frequenze pianificabili sulle intere aree tecniche ed in allegato 2 relativamente alle frequenze pianificabili nelle specifiche aree tecniche per coperture sub regionali o provinciali;.

3. Le reti sono realizzate in tecnica isofrequenziale, fermo restando che in presenza di particolari e limitate situazioni, può essere prevista una copertura in tecnica k-SFN o MFN. Le frequenze di cui agli allegati 1 e 2 sono utilizzabili nel rispetto dei vincoli radioelettrici, specifici per ogni frequenza e definiti dalla pianificazione delle singole reti di riferimento, che assicurano la compatibilità con le assegnazioni di GE06 dei paesi confinanti e con le aree tecniche limitrofe. Il documento di pianificazione delle reti di riferimento per le frequenze utilizzabili nell'aree tecniche 5, 6 e 7 è a disposizione presso la sede dell'Autorità ed è trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze nelle medesime aree tecniche.

4. L'elenco delle frequenze è da considerarsi di natura temporanea e rivedibile alla luce della necessità di compatibilizzazione con la successiva pianificazione delle aree tecniche limitrofe e dell'evoluzione delle trattative di coordinamento internazionale.

5. Nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla delibera n. 15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli assentiti dalle Regioni interessate, ovvero anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità regionali.

6. Gli operatori che si avvalgono del criterio di equivalenza dei siti devono progettare la rete in modo da non superare i limiti di interferenza prodotti all'esterno delle aree servite.

7. Nella progettazione delle reti gli operatori possono utilizzare ogni System Variant descritta negli atti finali della Conferenza di Ginevra '06, nel rispetto delle soglie stabilite dai punti di verifica nazionali ed esteri.

Art. 2.

Criteri per il rilascio dei diritti di uso delle frequenze

1. Nell'assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze ai soggetti aventi titolo, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, il Ministero dello sviluppo economico si uniforma ai criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante "Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri", e agli ulteriori criteri, esplicativi di quelli previsti dalla sopracitata delibera per le emittenti televisive locali, stabiliti dal successivo comma 2.

2. L'assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale alle emittenti operanti in ambito locale avviene, nel rispetto della riserva di almeno un terzo delle risorse trasmissive da assegnare a tale comparto, conformemente ai seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze garantisce un uso pluralistico, efficiente e razionale delle risorse trasmissive tenendo conto delle aree di servizio relative agli impianti legittimamente eserciti alla data del 19 dicembre 2008, riscontrate attraverso i dati comunicati al catasto dell'Autorità e validati dagli organi competenti;

b) alle reti esercite in tecnica analogica viene riconosciuta, per quanto possibile in relazione alle risorse pianificate, l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze nelle aree di servizio di cui al punto *a)*, fermo quanto previsto al seguente punto *c)*. Le aree di servizio di eventuali reti esercite dallo stesso soggetto in tecnica digitale che non rientrino nell'ambito di applicazione del successivo punto *c)*, vengono considerate per le aree di servizio di cui al precedente punto *a)*, laddove possibile, ai fini dell'assegnazione dei diritti di uso per una unica rete;

c) alle reti esercite in tecnica digitale viene riconosciuta, per quanto possibile in relazione alle risorse pianificate, l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze nelle aree di servizio di cui al punto *a)* nei seguenti casi:

1. rete digitale derivante dalla integrale conversione di una rete analogica;

2. rete digitale di un soggetto esercente anche una o più reti analogiche, che diffonda, alla data di cui al punto *a)*, programmi televisivi che non siano esclusivamente

simulcast di trasmissioni analogiche e che abbia, alla stessa data, una copertura di popolazione superiore al 50% delle rispettive aree tecniche di cui alla presente delibera, se operante in ambito regionale, ovvero superiore al 75% della provincia servita, se operante in ambito provinciale, e che le reti analogiche esercite dallo stesso soggetto abbiano una copertura di popolazione non inferiore a quella che le stesse reti avevano alla data di cui al punto *a)*. Ai fini della individuazione delle emittenti operanti in ambito regionale o provinciale si fa riferimento alle definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *p)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

d) ai fini della conversione delle reti televisive analogiche esercite da un medesimo soggetto nelle rispettive aree tecniche di cui alla presente delibera si applicano i limiti di cui all'art. 23, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

e) qualora più soggetti eserciscano nelle aree tecniche di cui alla presente delibera distinte reti televisive analogiche e/o distinte reti televisive digitali rientranti nell'ambito di applicazione di cui al precedente punto *c)*, con aree di servizio in parte sovrapponibili, gli stessi soggetti, prima dell'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze possono costituire società o consorzi ovvero stipulare intese tra loro ai fini dell'ottenimento di una singola rete televisiva digitale pianificata isofrequenziale con copertura analoga alla somma delle singole aree di servizio delle reti di cui al presente punto *e)*;

f) eventuali estensioni delle reti digitali locali, convertite secondo i criteri di cui ai precedenti punti, possono essere prese in considerazione solo all'avvenuta transizione delle aree tecniche limitrofe.

3. L'attribuzione agli operatori dei diritti d'uso delle frequenze individuate dal presente provvedimento è disposta dal Ministero dello sviluppo economico in via temporanea e per un periodo di tempo limitato, attraverso opportune modalità di conversione dei titoli per la trasmissione analogica in digitale, in attesa dell'esito delle negoziazioni internazionali necessarie per l'individuazione delle risorse frequenziali disponibili nelle aree tecniche 5, 6 e 7, nonché della pianificazione delle aree confinanti e della conseguente adozione da parte dell'Autorità del piano di assegnazione definitivo nelle aree tecniche 5, 6 e 7. All'esito delle negoziazioni internazionali, le attribuzioni dei diritti d'uso potranno essere riviste.

4. Il provvedimento con il quale è attribuito il diritto di uso delle frequenze specifica i tempi di realizzazione delle reti relative alle frequenze assegnate e l'avvio dell'esercizio nonché gli obblighi di copertura relativi a ciascuna frequenza con riferimento alle categorie di copertura indicate dal presente piano, anche con caratteristiche di gradualità, tenendo conto, a tal fine, della necessità di coordinamento con la pianificazione delle aree confinanti. Il provvedimento specifica inoltre che l'attribuzione dei diritti d'uso è subordinata alla restituzione delle frequenze di radiodiffusione televisiva esercite in tecnologia analogica, contestualmente all'attivazione degli impianti assegnati. In caso di mancato rispetto delle condizioni indicate nel predetto provvedimento entro i termini prefissati, si applica quanto previsto dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni e integrazioni. In caso di mancata utilizzazione delle risorse trasmissive si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177.

5. La presente delibera, comprensiva del documento di pianificazione delle reti di riferimento per le frequenze utilizzabili nelle aree tecniche 5, 6 e 7, è trasmessa alle Regioni interessate ai fini del parere in merito all'utilizzazione dei siti, di cui al documento di pianificazione situati nella Regioni medesime, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 42, commi 7 e 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e all'intesa con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia al fine di tutelare le minoranze linguistiche. L'Autorità si riserva di adottare le necessarie modificazioni ed integrazioni al presente provvedimento, in dipendenza delle negoziazioni internazionali, della pianificazione delle aree confinanti, nonché dell'eventuale parere delle Regioni interessate, all'esito dei quali sarà adottato il piano definitivo delle aree tecniche 5, 6 e 7.

6. L'assegnazione agli operatori dei diritti d'uso delle frequenze è disposta in via definitiva solo dopo l'adozione da parte dell'Autorità del piano definitivo nelle aree tecniche 5, 6 e 7.

7. Nell'area tecniche n. 5, 6 e 7 le frequenze non utilizzate in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, quelle non necessarie e quelle non assegnate concorrono, con le modalità identificate nell'allegato 2 alla delibera n. 300/10/CONS, alla riorganizzazione dello spettro radio ai fini della costituzione di un dividendo digitale "esterno", in linea con gli obiettivi comunitari di utilizzazione di parte dello spettro UHF per i servizi di telecomunicazioni;

La presente delibera è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità, nel sito web dell'Autorità e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana .

Roma, 22 novembre 2010

p. Il Presidente: VIOLA

I Commissari relatori: MANNONI - LAURIA

ALLEGATO *1*

Area Tecnica 5 - Emilia Romagna	
Multiplex	Canali regionali
1	**29**
2	**31**
3	**32**
4	**39**
5	**42**
6	**43**
7	**45**
8	**46**
9	**53**
10	**61**
11	**62**
12	**63**
13	**67**
14	**68**

Area Tecnica 6 - Veneto	
Multiplex	Canali regionali
1	**21**
2	**22**
3	**27**
4	**32**
5	**35**
6	**41**
7	**42**
8	**51**
9	**59**
10	**62**
11	**63**
12	**64**
13	**65**
14	**66**
15	**69**

Area Tecnica 7 - Friuli Venezia Giulia	
Multiplex	Canali regionali
1	**28**
2	**29**
3	**32**
4	**39**
5	**42**
6	**46**
7	**59**
8	**61**
9	**62**
10	**63**
11	**65**
12	**67**
13	**68**

ALLEGATO *2*

Area Tecnica 5 - Emilia Romagna	
Multiplex	**Canali sub-regionali**
15	**21**
16	**22**
17	**23 - Nota 1**
18	**27**
19	**28**
20	**34**
21	**35**
22	**41**
23	**51**
24	**59**
25	**64**
26	**65**
27	**66**
28	**69**

Area Tecnica 6 - Veneto	
Multiplex	**Canali sub-regionali**
16	**23 - Nota 1**
17	**28**
18	**29**
19	**31**
20	**34**
21	**39**
22	**43**
23	**45**
24	**46**
25	**53**
26	**61**
27	**67**
28	**68**

Area Tecnica 7 - Friuli Venezia Giulia	
Multiplex	**Canali sub-regionali**
14	**21**
15	**22**
16	**23 -Nota 1**
17	**27**
18	**31**
19	**34**
20	**35**
21	**41**
22	**43**
23	**45**
24	**51**
25	**53**
26	**64**
27	**66**
28	**69**

Nota 1 : il canale 23 è utilizzabile
in limitate zone di ciascuna area tecnica

10A14825

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cetadocure»

Estratto determinazione n. 1904/2010 del 24 novembre 2010

Medicinale «CETADOCURE».

Titolare AIC:EG S.p.A. via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano.

Confezione: 20 mg/0,5 ml concentrato e solvente per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro concentrato 20 mg/0,5 ml + 1 flaconcino in vetro solvente 1,5 ml - AIC n. 039938016/M (in base 10) 162TZ0 (in base 32).

Confezione: 80 mg/2 ml concentrato e solvente per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro concentrato 80 mg/2 ml + 1 flaconcino in vetro solvente 6 ml- AIC n. 039938028/M (in base 10) 162TZD (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato e solvente per soluzione per infusione.

Composizione: ogni flaconcino contiene:

Principio attivo:

Ogni flaconcino di Cetadocure 20 mg/0,5 ml concentrato contiene 20 mg di docetaxel (anidro) ogni 0,5 ml;

Ogni flaconcino di Cetadocure 80 mg/2 ml concentrato contiene 80 mg di docetaxel (anidro) ogni 2 ml;

Ogni ml di concentrato contiene 40 mg di docetaxel (anidro);

Dopo ricostituzione del concentrato contenuto nel flaconcino con il solvente contenuto nel flaconcino corrispondente, ogni ml della soluzione risultante contiene 10 mg di docetaxel (anidro).

Eccipienti:

Concentrato:

polisorbato 80;

etanolo anidro;

acido citrico monoidrato;

sodio citrato;

acido cloridrico;

acqua per preparazioni iniettabili;

Solvente:

polisorbato 80;

etanolo anidro;

acqua per preparazioni iniettabili.

Confezionamento secondario, controllo e rilascio lotti:cell pharm GmbH Feodor-Lynen-Strasse 35, D-30625 Hannover-Germania.

Produzione e confezionamento: Ebewe Pharma Ges. M.b.H Nfg. KG Mondseestrasse 11, A-4866 Unterach am Attersee-Austria.

Venus Remedies Limited, Hill Top Industrial Estate, Bhatoli Kalan, Near Jharmajri Export Promotion Park, Baddi, Himachal Pradesh – India.

Confezionamento secondario e controllo: Venus Pharma GmbH, Am Bahnhof 1-3 D-59368 Werne - Germania.

Produzione principio attivo (Docetaxel): ScinoPharm Taiwan Ltd n. 1 Nan-Ke 8th Road, Tainan Science-Based Industrial Park, Shan-Hua, Tainan 74144 Taiwan R.O.C.

Indicazioni terapeutiche:

Carcinoma della mammella: Cetadocure in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di una terapia citotossica. La precedente chemioterapia deve aver incluso un'antraciclina o un agente alchilante.

Carcinoma del polmone non a piccole cellule: Cetadocure è indicato per il trattamento di pazienti con tumore non a piccole cellule del polmone localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di un precedente trattamento chemioterapico.

Cetadocure in combinazione con cisplatino è indicato per il trattamento di pazienti con tumore non a piccole cellule del polmone non operabile, localmente avanzato o metastatico che non hanno ricevuto precedenti chemioterapie per questa patologia.

Carcinoma della prostata: Cetadocure in combinazione con prednisone o prednisolone è indicato per il trattamento dei pazienti con carcinoma della prostata metastatico ormono-refrattario.

(Classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione 20 mg/0,5 ml concentrato e solvente per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro concentrato 20 mg/0,5 ml + 1 flaconcino in vetro solvente 1,5 ml - AIC n. 039938016/M (in base 10) 162TZ0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 56,64.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 93,48.

Confezione 80 mg/2 ml concentrato e solvente per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro concentrato 80 mg/2 ml + 1 flaconcino in vetro solvente 6 ml - AIC n. 039938028/M (in base 10) 162TZD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 211,49.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 349,04.

(Classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CETADOCURE è la seguente:

Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

(Tutela brevettuale)

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del Dlgs. n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

(Stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14486

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Avviso pubblico per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per l'anno 2010.

1. Obiettivo

Incentivare le Imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: (Art. 11, comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008 e decreto legislativo n. 106/2009).

2. Destinatari

I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura.

3. Progetti ammessi a contributo

Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:

1) progetti di investimento;

2) progetti di formazione;

3) progetti di responsabilità sociale e per l'adozione di modelli organizzativi.

Le imprese possono presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva, su tutto il territorio nazionale, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate.

4. Risorse finanziarie destinate ai contributi:

L'entità delle risorse destinate dall'INAIL per l'anno 2010 é di complessivi 60 milioni di euro, ripartiti nei seguenti budget regionali in funzione del numero degli addetti e del rapporto di gravità degli infortuni:

Abruzzo	1.216.007
Basilicata	572.749
Bolzano	522.267
Calabria	1.723.448
Campania	5.073.347
Emilia Romagna	4.570.257
Friuli V.G.	1.080.938
Lazio	7.868.912
Liguria	1.467.611
Lombardia	10.460.062
Marche	1.718.949
Molise	294.472
Piemonte	4.127.856
Puglia	2.349.938
Sardegna	1.823.912
Sicilia	4.239.512
Toscana	4.414.537
Trento	564.132
Umbria	1.006.527
Valle d'Aosta	194.346
Veneto	4.710.221

5. Decentramento

Per l'erogazione dei contributi, le Direzioni Regionali/Provinciali INAIL, per il territorio di propria competenza, emettono Avvisi pubblici nei quali sono riportati le modalità e i requisiti di partecipazione e presentazione delle domande.

Gli Avvisi pubblici regionali sono reperibili sul sito www.inail.it / Sicurezza sul lavoro / Finanziamenti alle imprese. A tale indirizzo si può accedere anche dall'apposito banner presente nella Home page del sito.

6. Ammontare del contributo

Il finanziamento è costituito da un contributo, in conto capitale, pari ad una percentuale - compresa tra il 50% e il 75% al netto dell'IVA.

7. Modalità e tempistiche di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma in formato cartaceo, pena l'inammissibilità della stessa, come specificato negli Avvisi pubblici regionali.

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Estratto avviso pubblico, sul sito www.inail.it - PUNTO CLIENTE le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso la semplice compilazione di campi obbligati, di verificare la possibilità di presentare la domanda di contributo nelle date indicate negli Avvisi regionali suddetti.

8. Pubblicità

Il presente Estratto avviso pubblico è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte per l'ottenimento degli incentivi di cui all'oggetto.

Gli Avvisi pubblici regionali con i relativi allegati sono pubblicati in data odierna sul sito I.N.A.I.L. www.inail.it

9. Punti di contatto

Contact Center – Tel. 803164.

10A14711

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izopenicillina Lattazione».

Provvedimento n. 225 del 2 novembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario «IZOPENICILLINA LATTAZIONE».

Confezione: scatola contenente 12 siringhe monodose da 5 g - A.I.C. n. 102036011.

Titolare A.I.C.: Izo S.p.A. con sede in via A. Bianchi, 9 - 25124 Brescia, codice fiscale n. 00291440170.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: vengono ora autorizzati i tempi di attesa per le carni e visceri ed aumenta il tempo di attesa per il latte da 60 ore a 84 ore (7 mungiture).

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica dei tempi di attesa.

I tempi di attesa ora autorizzati sono:

carni e visceri: 3 giorni;

latte: 84 ore (7 mungiture).

L'adeguamento degli stampati della confezione già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14436

Comunicato di rettifica relativa all'estratto del decreto n. 100 del 17 settembre 2010, concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario "Closamectin" soluzione iniettabile per ovini.».

Nell'estratto del provvedimento n. 100 del 17 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 252 del 27 ottobre 2010, concernente il medicinale per uso veterinario «CLOSAMECTIN» soluzione iniettabile per ovini (specialità medicinale veterinaria già autorizzata per la specie bovina). Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories LTD, Irlanda del Nord;

laddove è scritto:

flacone da 250 ml - A.I.C. numero 103995064;

leggasi:

flacone da 250 ml - A.I.C. numero 103995054.

10A14445

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Baytril 25 mg/ml soluzione iniettabile».

Provvedimento n. 231 dell'8 novembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario: «BAYTRIL 25 mg/ml soluzione iniettabile».

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100155062;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100155074.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. con sede in viale Certosa 130 - 20156 Milano - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: aggiornamento della tecnica farmaceutica.

Si autorizza l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica che modifica il punto 6.5 dell'SPC, natura e composizione del condizionamento primario: per la confezione da 100 ml il tappo non è più costituito da «gomma bromobutilica» ma da «gomma clorobutilica teflonata» mentre per la confezione da 50 ml rimane invariato (tappo in gomma butilica o clorobutilica teflonata).

La validità resta invariata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14446

Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Tylmasin 100 mg/ml e Tylmasin 250 mg/ml».

Decreto n. 114 del 5 novembre 2010

Procedura decentrata n. NL/V/0130/002-003/DC.

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini, polli da carne (broiler) e pollastre «TYLMASIN 100 mg/ml e TYLMASIN 250 mg/ml».

Titolare A.I.C.: Società Huvepharma NV con sede in Uitbreidingstraat 80 – 2600 Anversa, Belgio.

Produttore responsabile rilascio lotti: Officina Biovet JSC sita in Peshtera (Bulgaria), 39 Petar Rakov Street.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Tylmasin 100 mg/g

sacco da 5 kg - A.I.C. numero 104018039;

sacco da 20 kg - A.I.C. numero 104018041;

Tylmasin 250 mg/g

sacco da 1 kg - A.I.C. numero 104018078;

sacco da 5 kg - A.I.C. numero 104018054;

sacco da 20 kg - A.I.C. numero 104018066.

Composizione:

	Tylmasin 100 mg/g	Tylmasin 250 mg/g
Principio attivo:		
Tilosina (come tilosina fosfato)	100 mg/g (equivalenti a 100.000 UI)	250 mg/g (equivalenti a 250.000 UI)

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini, polli da carne (broiler) e pollastre.

Indicazioni terapeutiche:

Suini: Trattamento e prevenzione dell'adenomatosi intestinale suina (Ileite o PIA) associata a Lawsonia intracellularis, quando la malattia è diagnosticata a livello di gruppo o branco. Trattamento e prevenzione della dissenteria suina causata da Brachyspira hyodysenteriae, quando la malattia è diagnosticata a livello di branco.

Polli da carne (broiler) e pollastre: Trattamento e prevenzione delle infezioni respiratorie causate da Mycoplasma gallisepticum e Mycoplasma synoviae, quando la malattia è diagnosticata nel gruppo. Trattamento e prevenzione dell'enterite necrotica causata da Clostridium perfringens, quando la malattia è diagnosticata nel gruppo.

Tempi di attesa:

Carne e visceri:

suini: 1 giorno;

polli da carne (broiler) e pollastre: 1 giorno.

Uova: uso non consentito in galline ovaiole che producono uova destinate al consumo umano.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo inserimento nel mangime fresco o nel mangime pellettato: 3 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia immediata.

10A14447

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-288) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.